

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

155^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1984

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 22

CONGEDI E MISSIONI 3

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 3, 35

Discussione:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese» (846) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* CHIARANTE (PCI) 32
FRANZA (PSDI) 24
GOZZINI (Sin. Ind.) 26

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni concernenti la relazione della Commissione mista in materia di enti e beni ecclesiastici:

PRESIDENTE Pag. 3
* AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 4
COVI (PRI) 20
LA VALLE (Sin. Ind.) 15
* RUFFILLI (DC) 12
TEDESCO TATÒ (PCI) 10

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1984 35

SCHEMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA PER IL PERIODO DAL 19 AL 25 SETTEMBRE 1984 23

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

BEORCHIA, *f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. *Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.*

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Anderlini, Berlinguer, Butini, Crollalanza, Della Briotta, Ferrari-Aggradi, Fontanari, Genovese, Giugni, Giust, Leone, Melandri, Meoli, Mondo, Papalia, Parrino, Pastorino, Ricci, Riva Massimo, Rubbi, Spano Ottavio, Tanga, Valiani, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ossicini.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. In data 1° agosto 1984 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1855. — «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1984» (899) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

C. 1856. — «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanzia-

rio 1983» (900) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione.

Interpellanze e interrogazioni, svolgimento

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di una interrogazione concernenti la relazione della Commissione mista in materia di enti e beni ecclesiastici.

Il testo delle interpellanze e della interrogazione è il seguente:

BUFALINI, CHIAROMONTE, CHIARANTE, TEDESCO TATO', FANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il contenuto della «relazione sui principi» consegnata dalla Commissione paritetica italo-vaticana incaricata di sottoporre alle parti le norme sugli enti e i beni ecclesiastici e sugli impegni finanziari dello Stato verso la Chiesa.

Gli interpellanti sottolineano che tale relazione è stata consegnata il 6 luglio 1984 alla Presidenza del Consiglio e ricordano che il Governo prese impegno a farla discutere in Parlamento in relazione alla ratifica del Concordato e, comunque, prima della

conclusione dei lavori della Commissione paritetica, fissata per il 18 agosto 1984.

(2 - 00161)

RUFFILLI, MANCINO, CAROLLO, ALIVERTI, FONTANA, SAPORITO, BUTINI, BEORCHIA, FALLUCCHI, DI LEMBO, JERVOLINO RUSSO, MARTINI, MEZZAPESA, PACINI, SCOPPOLA, TOROS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per ottenere informazioni adeguate sui risultati dei lavori della Commissione paritetica italo-vaticana prevista all'articolo 7, punto 6, del nuovo testo concordatario, onde poter valutare la congruità di tali risultati, rispetto alle innovazioni di metodo e di contenuto della revisione concordataria, specialmente per quanto riguarda la portata degli impegni delle due parti per una trasformazione del sistema degli enti e dei beni ecclesiastici, e delle modalità di sostentamento del clero, che valorizzi i principi della Costituzione repubblicana e la dichiarazione del Concilio Vaticano secondo, cui il nuovo Concordato si ispira.

(2 - 00171)

LA VALLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere la normativa proposta all'approvazione delle parti dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 7, punto 6, dell'accordo con la Santa Sede del 18 febbraio 1984 e quando e come l'accordo risultante da tale normativa sarà sottoposto al Parlamento per l'autorizzazione alla ratifica, a norma dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 80 della Costituzione.

(2 - 00178)

COVI, FERRARA SALUTE, GUALTIERI, VENANZETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere in base a quali principi la Commissione paritetica italo-vaticana, istituita ai sensi del sesto comma dell'articolo 7 del nuovo Concordato tra Stato e Chiesa cattolica, si appresti a concludere i propri lavori entro il termine di 6 mesi, che scade il 18 agosto 1984, e, con-

seguentemente, per conoscere la nuova sistemazione giuridica che si proporrà di dare agli enti e beni ecclesiastici e alle congrue per il clero, e ciò al fine di valutarne l'aderenza alle norme della Costituzione italiana e le conseguenze di ordine finanziario che potranno derivarne.

(3 - 00517)

Su loro richiesta, e d'accordo con il rappresentante del Governo, gli onorevoli interpellanti hanno rinunciato ad illustrare le interpellanze da loro presentate.

Do quindi la parola al rappresentante del Governo, per la risposta.

Al termine di essa gli interpellanti potranno replicare, avendo a loro disposizione oltre al tempo previsto per la replica anche il tempo che sarebbe loro spettato per l'illustrazione dell'interpellanza; avrà infine la parola, per replicare, il senatore Covi, primo firmatario dell'interrogazione 3-00517. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellanze e all'interrogazione presentate.

* AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, come è noto, il testo del nuovo accordo che sostituisce il Concordato del 1929, e che viene sottoposto alle Camere per l'autorizzazione alla ratifica, prevede, al punto 6 dell'articolo 7, che all'atto della firma del presente accordo le parti istituiscano una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia riguardante gli enti ed i beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici stessi.

È questa la soluzione che già da tempo era stata delineata, attraverso le «bozze» preparatorie di quello che è poi diventato il nuovo Concordato, per un problema che, per la sua tecnicità, era parso più adatto ad una trattazione attraverso un meccanismo di questo genere anziché ad una trattazione diretta nel Concordato. A suo tempo, vi erano state perplessità in sede parlamentare, motivate prin-

cialmente dall'aspettativa che i tempi di lavoro necessari per una Commissione del genere sarebbero stati più lunghi di quelli richiesti da una tendenziale contestualità di approvazione parlamentare dell'insieme. In ogni caso, l'intesa era stata, quando l'accordo è stato firmato, che questa Commissione, immediatamente istituita, provvedesse a concludere i suoi lavori entro sei mesi. La Commissione si appresta a concluderli entro tale data; cioè, immediatamente costituita il 18 febbraio 1984, essa concluderà definitivamente i suoi lavori il 18 agosto 1984. Conformemente agli impegni che il Presidente del Consiglio aveva assunto dinanzi alle Camere e nelle dichiarazioni rese ufficialmente a Villa Madama all'atto della firma del Concordato, il Parlamento viene informato dei principi sui quali le norme saranno formulate prima della redazione finale delle norme stesse, anche per consentire al Governo di avere delle indicazioni dallo stesso Parlamento prima di questa fase finale.

I principi sono, come ormai i parlamentari sono in condizione di accertare, sufficientemente analitici e precisi, tale da consentire di capire quali potranno essere le norme costruite in base ad essi. Inizierò immediatamente l'illustrazione di questi principi, riservandomi di affrontare al termine del mio intervento le precisazioni che riguardano le fonti, cioè il meccanismo di immissione delle norme stesse nell'ordinamento italiano.

I principi sono fortemente innovativi rispetto all'assetto esistente, sia con riferimento all'ordinamento canonico, sia con riferimento all'ordinamento italiano e non potrebbe che essere così. Essi infatti derivano da una maturazione che è intervenuta parallelamente nei due ordinamenti; si rifanno al nuovo Codice di diritto canonico per quanto riguarda l'assetto dei benefici e l'assetto in genere degli enti ecclesiastici e si rifanno alla *ratio* complessiva che lo stesso Codice di diritto canonico e in genere le istituzioni della Chiesa hanno assunto dopo il Concilio Vaticano II in ordine al rapporto tra la Chiesa, le sue istituzioni e la comunità dei fedeli. Sotto quest'ultimo profilo è di particolare rilievo la disciplina innovativa che viene proposta per il sostentamento del

clero. Questi principi trovano una coerente assonanza nell'ordinamento italiano in relazione a quelli che in esso governano le confessioni religiose, le associazioni religiose, in base all'articolo 20 della Costituzione, e la libertà religiosa.

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, la questione più controversa e più problematica negli anni trascorsi era stata quella che investiva la commistione tra attività e finalità diverse all'interno di un medesimo ente. Tutti noi sappiamo che il fatto di essere un ente ecclesiastico con personalità giuridica riconosciuta dall'ordinamento italiano implicava ed implica trattamenti fiscali privilegiati, proprio in considerazione delle finalità di religione e di culto che tipicamente dovrebbero caratterizzare questo ente. Sappiamo d'altra parte che per una serie di motivi numerosi enti possono essere contestualmente investiti di siffatte finalità e anche di altre, le quali, sia pure configurate come strumentali rispetto alle prime, finiscono per avere una logica propria e in taluni casi concreti finiscono per assumere una prevalenza di fatto, nella sfera degli interessi concretamente perseguiti dai singoli enti. Su tale questione la Commissione ha proposto una soluzione, identificando due tipi di enti ecclesiastici: quelli che hanno sicuramente caratteristica esclusiva di ente con finalità di religione e di culto e per i quali, quindi, non viene neppure previsto un accertamento *ad hoc* delle concrete attività svolte e delle finalità perseguite. Si tratta infatti degli enti che appartengono alla struttura gerarchica della Chiesa: diocesi, parrocchie e seminari.

Per tutti gli altri enti, partendo dalla premessa che per essi può aversi commistione o compresenza di finalità e attività diverse, viene prevista una analitica identificazione delle attività riconducibili ai fini di religione e di culto, distinta dalle finalità e attività non riconducibili alla religione e al culto, in modo da dare la più chiara e articolata attuazione alla norma del nuovo Concordato in virtù della quale — punto 3 dell'articolo 7 — «agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di

istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime».

Lo Stato considererà agli effetti delle leggi civili attività diverse da quelle di religione e di culto le attività di assistenza e beneficenza, di istruzione e cultura, di educazione, nonché le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro. All'atto del riconoscimento e nell'ambito del procedimento di questo sarà il Consiglio di Stato a definire con chiarezza quali sono le attività di un genere e quali quelle dell'altro e, conseguentemente a ciò, il regime giuridico e tributario sarà adattato all'uno o all'altro tipo di attività.

Dovrebbe essere chiaro come questa soluzione risolva annose questioni, in particolare considerando le attività di assistenza e beneficenza e i problemi che queste avevano sollevato in passato. Devo aggiungere, per chiarezza, che, mentre le attività che ho ora elencato saranno considerate attività diverse da quelle di religione o di culto, saranno considerate attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura di anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.

Questo è il primo punto al quale, per dare garanzie di certezza anche ai privati, oltre che allo Stato, che intrattengono rapporti con gli enti, si aggiunge un'ulteriore novità: una volta ottenuto il riconoscimento, l'ente ecclesiastico dovrà essere iscritto in un'apposita sezione del registro generale delle persone giuridiche previsto dal codice civile.

Nella relazione sono poi indicati i principi che saranno seguiti per la disciplina di una serie di enti che hanno alcune specificità. Brevemente qui voglio enunciare questi enti, anche se i capisaldi principali della disciplina sono quelli che derivano dai principi che ho ora ricordato: si indica qui il principio di semplificazione per le persone giuridiche che oggi si moltiplicano attorno ad una medesima entità, per esempio la parrocchia.

Oggi c'è l'ente beneficio-parrocchiale e c'è l'ente chiesa parrocchiale; c'è la mensa vescovile e la chiesa cattedrale. L'elaborato della Commissione precisa che si arriverà ad una unificazione della personalità giuridica di questi enti per una ovvia finalità semplificatrice.

Sarà prevista una normativa che stabilisca il graduale superamento degli enti ecclesiastici rispondenti a finalità storicamente superate, e tali perchè così l'ordinamento stesso della Chiesa li considera (le fabbricerie e i capitoli cattedrali). Ci sarà una normativa *ad hoc* per le associazioni dei fedeli, associazioni pubbliche e private che hanno ricevuto dal codice di diritto canonico un nuovo inquadramento. Esse saranno nella condizione di acquisire la personalità giuridica anche in base all'ordinamento italiano e saranno interamente assoggettate alle regole che ne conseguono, oltre ad avere una disciplina *ad hoc* correlata all'ordinamento della Chiesa, in relazione alle attività di diretto interesse della Chiesa che esse potranno svolgere.

Ovviamente, in quanto persone giuridiche nell'ordinamento italiano, tutti questi enti rimangono assoggettati ai normali controlli previsti dalla legge italiana sulle persone giuridiche.

Ci saranno non soltanto norme di transizione, ma anche norme che prenderanno atto del superamento definitivo di situazioni ormai storicamente superate. È il caso delle Chiese palatine, cioè degli oratori privati che si trovano nei palazzi e nelle dimore reali degli ex Stati italiani e destinati all'uso del sovrano e dei suoi familiari, con privilegio di nomina del clero officiante e così via. Il nuovo accordo, non menzionando la questione, implica l'abrogazione della disciplina concordataria che riguardava le Chiese palatine; si arriva dunque al loro superamento, alla loro eliminazione, rimanendo i beni nel patrimonio indisponibile dello Stato e prendendosi per il clero palatino la prosecuzione della corresponsione degli assegni come assegni vitalizi *ad personam*.

Il secondo punto cardine della nuova normativa, quale i principi della Commissione

ci prospettano, riguarda il sostentamento del clero e quindi il sistema delle congrue, con tutto quel che ne consegue.

Anche qui i principi ci prospettano una nuova normativa, che poggia parallelamente sui mutamenti intervenuti nel sistema della Chiesa — come dicevo — e nel sistema dell'ordinamento italiano.

Il punto di partenza è il superamento che interviene nell'ordinamento della Chiesa del sistema dei benefici. Nell'ordinamento della Chiesa si prevede che gli oltre trentamila benefici esistenti, che sono aggregati attualmente alle parrocchie, vengano consolidati ed uniti ad un livello superiore, a livello diocesano, dove nasceranno degli istituti diocesani per il sostentamento del clero. In una prima fase transitoria i beni che fanno capo ai benefici saranno trasferiti agli istituti diocesani.

Voglio subito precisare per chiarezza che questo trasferimento sarà considerato dallo Stato come un fatto di mera riorganizzazione interna, ferma restando nella sostanza la proprietà dei medesimi che, come tale, non comporterà tassazione; non ci sarà tassazione su questo trasferimento.

Detto questo, tra parentesi, l'istituto diocesano per il sostentamento del clero avrà la funzione di provvedere appunto al sostentamento del clero in modo finalmente perequato, sulla base di una identificazione chiara della remunerazione spettante a ciascun sacerdote avente cura d'anime, non più sulla base di dati discrezionali e non più sulla base della diversa capacità di reddito fornita dai singoli benefici.

Dato questo diverso impianto, che viene ad assumere nell'ordinamento della Chiesa la parte principale del sistema di sostentamento dei sacerdoti e dei parroci, non può non cambiare il sistema che dalla parte dello Stato si aggancia ad esso.

Il sistema delle congrue era un sistema integrativo del reddito prodotto dai benefici: scompaiono i benefici, scompare il sistema delle congrue, che viene sostituito non più da un contributo dello Stato italiano al sostentamento del clero, bensì da un contributo dei cittadini fedeli, volontariamente dato e rispetto al quale lo Stato si limita ad offrire una canalizzazione.

Il nuovo regime (che entrerà in funzione nel 1990, perchè esige un passaggio di transizione, in primo luogo per la riorganizzazione dell'assetto nell'ordinamento della Chiesa) sarà costruito su due semplici assi: da un lato tali principi ci dicono che ci sarà la possibilità, per i cittadini che lo vogliano, di destinare sino ad un milione di lire — ciò è previsto per il 1990 — al sostentamento del clero, vedendosi sino ad un milione dedotto fiscalmente l'importo dalle leggi dello Stato (il cittadino, ovviamente, può versare anche un miliardo, ma la legge dello Stato prevede che sia fiscalmente deducibile fino ad un milione); dall'altro lato lo Stato prevederà che una somma pari all'8 per mille del complessivo gettito IRPEF possa essere destinata a finalità di vario interesse sociale, in conformità alle indicazioni di ciascun cittadino, per quanto riguarda l'8 per mille del suo versamento IRPEF.

La relazione prevede tre ordini generali di finalità: finalità sociali, ma che rimangono nella sfera civile e che sono a gestione civile, statuale o comunque laica, come può essere la destinazione per interventi per la fame nel mondo; finalità di tipo religioso, gestite dalla Chiesa, come può essere il sostentamento del clero; finalità di tipo religioso gestite da confessioni diverse dalla Chiesa cattolica. Ciascun cittadino indicherà la finalità alla quale destina lo 0,8 per cento delle imposte che versa e lo 0,8 complessivo del gettito IRPEF verrà erogato in proporzione alle destinazioni di ciascuno, e quindi in modo da rispettare le indicazioni di tutti. Questo diventerà il sistema in vigore dal 1990 e rispetto ad esso si costruisce un rapporto in qualche modo diretto tra comunità di fedeli e istituzioni organizzate della Chiesa e anche delle altre comunità religiose.

È difficile naturalmente calcolare che cosa ciò significherà in termini di importi; si può calcolare per differenza rispetto a ciò che oggi impegna lo Stato e a ciò che lo Stato impegnerebbe presumibilmente a quella data. Sappiamo che nel 1984 lo Stato spenderà per le congrue 291 miliardi ed inoltre sono previsti contributi per attività di costruzione delle Chiese (sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono stati stanziati 19 miliardi); vi è poi una spesa

difficile da calcolare che riguarda il funzionamento di una serie di uffici e di aziende, che provvedono alla gestione di tali rapporti.

Ovviamente, non siamo in grado di stabilire quanto lo Stato perderà di gettito — è questa una domanda che ci è stata rivolta — attraverso la deduzione fiscale del milione. Lo Stato non sa neppure quanti cittadini italiani si cureranno i denti nel 1990 e quanto dedurranno fiscalmente per spese dentistiche nel 1990. Si possono dare solo dei punti di riferimento; supponendo di avere tre milioni di versamenti — questa non è una previsione, è soltanto un dato sul quale poi si possono fare elaborazioni e proiezioni le più varie — con una media di 150.000 lire a versamento, avremmo un totale di 450 miliardi che vanno direttamente al sostentamento del clero ed avremmo un minor gettito medio di 100 miliardi. Bisogna tener conto del fatto che le congrue, con una legge di due anni fa, della quale non ricordo esattamente la data ma che è stata emanata durante il Governo Spadolini, perciò deve essere del 1982, vennero indicizzate, per cui nel giro di due anni si sono quasi raddoppiate passando da 150 miliardi a 291 miliardi. Nel 1990 si arriverebbe vicino ai 400 miliardi, se rimanesse il regime vigente.

Non fornisco altri dati in merito al significato della cifra dell'8 per mille relativa alla destinazione delle risorse, perchè si tratta di cifre puramente esemplificative e scarsamente significative.

Rilevante è invece descrivere il meccanismo della fase di transizione. Come si arriverà infatti al 1990, anno in cui dovrà partire il nuovo regime? Per i prossimi due anni, secondo i principi enunciati dalla Commissione, lo Stato continuerà a versare, attraverso i meccanismi attuali, le congrue per un importo che rimane però congelato a quello del 1984. Viene quindi sospesa ed in qualche modo eliminata l'indicizzazione. A partire dal 1987, anno nel quale si prevede che la Chiesa abbia nel frattempo dato vita agli istituti diocesani per il sostentamento del clero, lo Stato destinerà sempre la medesima cifra, versandola direttamente all'istituto diocesano, consentendo così alla Chiesa di collaudare il nuovo sistema per far pervenire al clero queste somme.

A partire dal 1990, attraverso i canali così costruiti e collaudati passerebbero le somme, che a quel punto non saranno più dello Stato italiano ma dei cittadini, attraverso un contributo diretto, fiscalmente deducibile fino ad un milione, attraverso una quota parte dello 0,8 che sia stata destinata dai cittadini al sostentamento del clero.

Questo è fondamentalmente il nuovo sistema. L'istituto diocesano per il sostentamento del clero diventa quindi il punto di riferimento, il punto cardine del nuovo assetto organizzativo. Esso è destinato ad assumere personalità giuridica, a ricevere le somme di cui parlavo prima e ad essere oggetto quindi di particolare attenzione, tanto da parte dell'ordinamento della Chiesa quanto da parte dell'ordinamento dello Stato.

Le somme che gli istituti diocesani faranno pervenire al clero dovranno essere comunicate agli organismi centrali della CEI, i quali dovranno rendere conto complessivamente allo Stato della effettiva destinazione a questo fine delle somme che provengono dai cittadini italiani. Gli istituti diocesani, in quanto proprietari di beni, saranno assoggettati ad un regime particolare, di cui merita segnalare un aspetto: in quanto essi decidano l'alienazione dei loro beni, sulla alienazione stessa è prevista una sorta di opzione da parte di enti pubblici e, quindi, genericamente da parte dello Stato. Poichè trattasi di un patrimonio avente spesso particolare rilevanza per la collettività, è previsto nella relazione che, prima che l'alienazione possa andare a beneficio di un privato, possa essere esercitata una opzione «da parte di determinati enti pubblici». Si può immaginare che ci si riferisca agli enti territoriali e ad altri enti di particolare rilevanza come esponenti di collettività. Poichè gli enti pubblici possono essere diversi ed avere substrati diversi, in relazione al valore per la collettività di questi beni, saranno identificati enti che sono rappresentativi di collettività.

Correlativamente al nuovo assetto così definito, vi sarà un nuovo assetto degli organismi dello Stato. Lo Stato sopprimerà le aziende «Fondo per il culto», «Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma», «Patrimoni riuniti ex-economali» e così via, istituirà un unico Fondo edifici di culto con

personalità giuridica propria, avente il fine preminente di assicurare interventi diretti e più efficace iniziativa anche in sede di tutela, con lo scopo di provvedere alla conservazione ed al restauro degli edifici di culto a esso appartenenti e aperti al culto, nonchè alla loro salvaguardia e valorizzazione culturale. Non dimentichiamo che lo Stato, dai tempi delle leggi eversive, si trova ad essere proprietario di circa 3.000 chiese. Ciò rimane allo Stato anche in base a questi accordi e, quindi, rimane comunque una esigenza di tutela e valorizzazione di tale patrimonio. Si può pensare che queste chiese possano essere restituite, ma l'accordo che qui sta nascendo mantiene allo Stato italiano questo patrimonio, che ha anche un valore storico e culturale, e, sotto questo profilo, può implicare legittimamente una perdurante attenzione e competenza dello Stato. Vi sono poi altri aspetti minori sui quali non mi soffermerò, sperando di avere adeguatamente svolto i punti di maggiore rilievo.

Resta, come dicevo, un unico punto: che norme sono queste? Ciò è di grande importanza, sia per l'assetto complessivo delle fonti del nostro ordinamento, sia per la rilevanza politica che assume la precisa identificazione della collocazione della efficacia delle norme. Il Concordato, in quanto coperto dall'articolo 7 della Costituzione e in quanto costituito da norme che perciò stesso hanno una efficacia che è specifica e peculiare, è quello di cui viene chiesta l'autorizzazione alla ratifica. Dalle intese e dagli accordi che esso prevede nascono norme che non possono essere destinate ad una pari efficacia e ad una pari collocazione nel sistema delle fonti, altrimenti il Concordato rimarrebbe aperto *nunc et semper* e verrebbe meno qualunque certezza. L'aver costruito un sistema basato su di una cornice concordataria e sulla possibilità di intese e subintese implicava necessariamente una distinzione di livelli di fonti normative conseguenziali, altrimenti avremmo avuto un Concordato indefinito. È senz'altro da escludere che le norme costruite in base ad accordi o intese conseguenziali al Concordato siano norme capaci di entrare automaticamente e direttamente nell'ordinamento italiano. Si tratta di norme che possono entrare attraverso gli atti

che sono necessari e, in quanto si tratti di norme modificative o integrative di norme primarie, sarà necessario l'atto legislativo e quindi la presentazione del disegno di legge al Parlamento perchè queste norme diventino operanti ed entrino nel sistema.

Si tratterà tuttavia di norme aventi comunque una connotazione specifica, proprio perchè preceduta da intese o accordi dei quali la legge italiana non potrà non tener conto. Qui sì che si può ritenere che il principio concordatario abbia una sua forza espansiva non tale da ricondurre queste norme ulteriori sotto l'articolo 7 della Costituzione, ma tale da rendere le leggi che ne conseguono, come dice la dottrina, leggi rinforzate, che in nessun caso potrebbero essere successivamente modificate da altre che non fossero precedute da accordi o da intese con le medesime parti. Si potrebbe perciò con qualche fondamento ritenere (ma lasciamolo poi dire ai giuristi che studieranno successivamente la questione) che, se analogia si può trarre, è piuttosto con le norme di cui all'articolo 8 che non con quelle di cui all'articolo 7 della Costituzione, con una conseguenza che è bene chiarire.

In sede di esame del disegno di legge relativo all'intesa con la Tavola valdese e metodista, alla Camera il relatore, onorevole Galloni, enunciò una tesi che trovò il consenso di tutta la Camera, vale a dire che il Parlamento, di fronte a disegni di legge che traducono, approvano, svolgono (non mi voglio compromettere troppo con questi termini) intese *ex* articolo 8 della Costituzione, non può emendare i singoli articoli, ma può respingere la legge perchè dissente interamente o parzialmente dai suoi contenuti, con l'effetto di costringere le parti a riprendere il negoziato sui punti in relazione ai quali il dissenso c'è stato e a riproporre perciò un nuovo disegno di legge.

Pare al Governo che questa sia un'interpretazione corretta, collimante con questa tipologia, perchè, ove il Parlamento non introducesse un singolo emendamento che non sia correttivo del disegno di legge presentato dal Governo per renderlo più coerente con l'intesa e ove il Parlamento introducesse un emendamento diversamente motivato, finirebbe per produrre un provvedimento che

contrasta con l'intesa che precede la legge. Siccome il risultato finale può essere soltanto una legge che è conforme a quell'intesa, ove il Parlamento non condivide l'intesa, essendo sovrano, può dire di no al disegno di legge, costringendo le parti a raggiungere un'intesa diversa, ma il risultato finale può essere soltanto una legge coerente con l'intesa. In vista di questo risultato non è immaginabile che possa esserci un singolo emendamento che faccia correre il rischio di dar luogo ad un risultato diverso.

Sotto questo profilo e in quanto si accetti questa interpretazione che al Governo pare corretta, ne conseguono anche rilevanti conseguenze per quanto riguarda il tema che sarà oggetto della vostra attenzione domani, e cioè la ratifica del Concordato. Non c'è dubbio infatti che, per quanto attiene ai contenuti che l'articolo 7, punto 6, esso rimanda alle norme redatte sulla base dell'accordo tra le parti. Queste norme concernono altro disegno di legge e qualunque valutazione che le riguardi, sotto qualunque profilo (costituzionale o meno) venga ritenuto rilevante, è cosa che attiene a quel successivo disegno di legge e non a quello di ratifica del Concordato. Dico ciò anche perchè una delle interrogazioni o interpellanze in discussione chiede quando e come queste norme verranno sottoposte al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 80 della Costituzione; queste norme non verranno sottoposte al Parlamento nè ai sensi dell'articolo 7, nè ai sensi dell'articolo 80, in quanto, se è corretto quanto prima dicevo, non si tratta di norme concordatarie, nè di trattato internazionale sottoposto a ratifica, ma si tratta di un disegno di legge ordinario, interno, a carattere rinforzato, che, come tale, è soggetto al normale procedimento legislativo, salvo le circostanze che prima enunciavo. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro.*)

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,

manifesto la mia soddisfazione per il fatto che, con le ampie e dettagliate informazioni qui fornite dall'onorevole sottosegretario Amato, sia stato mantenuto l'impegno, assunto dal Governo in occasione del dibattito preliminare alla firma del Concordato che ebbe luogo in Senato il 21 gennaio scorso, di informare il Parlamento sui lavori della Commissione paritetica, contestualmente alla discussione del testo concordatario in sede di ratifica. Credo importante che così sia stato perchè, se è vero che la materia di cui oggi discutiamo ha un profilo diverso sotto l'aspetto temporale e delle procedure ed anche sotto quello delle fonti — come rilevato dal sottosegretario Amato — rispetto alla ratifica, è evidente che vi è una connessione politica ed è anche vero che tutta la materia concordataria si presenta — come più volte abbiamo detto — come una grande questione nazionale e non solo di Governo.

Anch'io partirò dalle questioni di merito e farò successivamente un riferimento alle questioni normative, perchè mi sembra che le prime siano quelle che nel corso della discussione di queste interpellanze ci interessano maggiormente.

È fin troppo noto che la materia connessa agli enti ecclesiastici ed all'impegno finanziario dello Stato in relazione alla Chiesa, anzi alle chiese, è sempre stata una delle più complesse ed anche travagliate, e non solo per gli aspetti tecnici che si pongono, nè solo per l'accumulazione storica di situazioni, ma soprattutto perchè questa materia, a ben guardare, non chiama in causa solo questioni concrete di rapporti, ma anche questioni di principio connesse all'autonomia dei rispettivi ordinamenti (man mano che l'onorevole Amato svolgeva il suo intervento, mi è sembrato che ciò risultasse evidente). Oltretutto, in questa più che in altre materie, non era possibile che limitarsi, in sede di trattato, ad affermazioni ed a rinvii per poi demandare — come è stato fatto — alla Commissione paritetica la definizione della regolamentazione concreta.

Ora, proprio la complessità, le difficoltà, le implicazioni anche di principio della questione mi portano a manifestare, anche in questa sede, il mio rispetto per i dubbi e le

avversioni che da più parti, soprattutto nelle file cattoliche, si manifestano relativamente a norme, come quelle che qui discutiamo, le quali possono apparire per più aspetti come interferenze rispetto al libero ed autonomo ordinamento interno della Chiesa cattolica. Tuttavia, mi sia consentito dire che, allo stato degli atti e sulla scorta del lavoro della Commissione paritetica, una serie di statuzioni, che possono apparire come interferenze nell'ordinamento interno della Chiesa, sono per la maggior parte autonome decisioni (vedi gli istituti diocesani), assunte in sede canonica e di Conferenze episcopali, a cui poi si raccordano le intese.

Fatte queste premesse (del resto lo ha affermato anche l'onorevole Amato) si presentano esigenze di una verifica prevista esplicitamente anche in sede di intesa. Dichiarandomi sostanzialmente soddisfatta per le informazioni che abbiamo ricevuto, ritengo interessante e positivo nel suo complesso il sistema di rapporti che viene a configurarsi a seguito dei lavori della Commissione paritetica. Non può sfuggire l'assoluta novità del sistema dei rapporti che mediante questa intesa viene realizzato. Storicamente i rapporti tra Stato e Chiesa in questa materia si sono configurati o attraverso leggi cosiddette eversive, oppure attraverso un sistema di privilegi. Con la piattaforma oggi espostaci, si avvia una fase diversa che potremmo definire di modernità effettiva, se per modernità si intende — come è giusto che si intenda — l'adequarsi di un complesso di rapporti alla grande cornice generale da un lato istituzionale e costituzionale dello Stato dall'altro del nuovo ordinamento canonico. Con le nuove norme canoniche attuate dalla Conferenza episcopale italiana, si è soppresso il sistema dei benefici, accelerando il processo che qualcuno ha sostenuto vi sarebbe stato ugualmente; tuttavia questa riforma si è verificata e converge con le scelte che autonomamente lo Stato ha maturato. È anche interessante considerare che siamo il primo paese che sperimenta questo nuovo sistema.

Ritengo positivo, per quanto riguarda questi accordi oltre che per le norme concordatarie di cui domani si discuterà, il ruolo nuovo che assume la Conferenza episcopale

italiana, come necessario interlocutore diretto dello Stato in queste materie. Concordo con la falsa riga generale della ridefinizione delle attività di religione e di culto, e di conseguenza della condizione giuridica degli enti ecclesiastici, del nuovo assetto proprietario e del nuovo regime di pubblicità. Ritengo che in questa fase il metodo della contrattazione in materia fosse sostanzialmente inevitabile e non costituisca un'interferenza nell'ordinamento della Chiesa in quanto esso tende a creare una certezza di rapporti suscettibili di positivi sviluppi futuri. A proposito di ciò voglio sottolineare l'interesse e l'ispirazione positiva della previsione di prelazione per enti pubblici in caso di alienazione, in quanto in questa previsione si individua un interesse che muove sia lo Stato sia la Chiesa a che i beni in questione restino patrimonio della comunità.

Una serie di problemi si proporranno in sede di attuazione di queste disposizioni e concernono in modo cospicuo la parte relativa ai beni (ma anche le altre parti che affronterò in seguito), in quanto (faccio un brevissimo accenno poiché la materia esula dal dibattito odierno) l'attività di religione e di culto, condizione giuridica degli enti ecclesiastici, il regime di pubblicità dei beni, il diritto di prelazione ed altro si innestano sull'attuazione concreta che avranno alcune norme concordatarie, quali l'articolo 12 relativo ai beni culturali e l'articolo 13 relativo alle intese per la collaborazione tra Stato e Chiesa, norme che per loro natura sono entrambe disposizioni cornice. Farò l'esempio della destinazione dei beni culturali, essendo evidente che essi non sono sottratti alle norme generali che riguardano il patrimonio culturale del nostro Stato.

Quanto alle attività di collaborazione, vorrei auspicarne un incremento non tanto nel senso di un prolungamento improprio del regime concordatario in materie diverse, quanto nel senso della capacità di sviluppo nella nostra società di positive intese, come auspicato dal trattato concordatario, tra Stato, enti pubblici, enti privati e società.

Per quanto riguarda gli impegni finanziari dello Stato, il sistema proposto, soprattutto per quanto concerne l'aspetto più significa-

tivo e innovativo, quello della indicazione delle destinazioni di quote del gettito fiscale, è positivo nel senso che implica un preciso coinvolgimento di responsabilità dei cittadini nelle scelte. Questo è un fatto nuovo e importante, anche se certamente può porre alcuni problemi: penso al rapporto tra queste disposizioni e le norme generali sulla finanza pubblica. Mi rendo conto che forse è difficile trovare una soluzione diversa, e io stessa non sarei in grado di indicarla.

Salve restando le questioni che si porranno via via nel corso dell'attuazione, penso che questo coinvolgimento diretto di responsabilità dei cittadini nelle scelte in una materia come questa sia estremamente importante e può auspicarsi che anche in relazione ad altre confessioni si apra la stessa possibilità di opzione dei cittadini per quanto riguarda la destinazione di fondi pubblici.

Concordo anche con l'ultima parte dell'esposizione svolta dall'onorevole Amato relativamente alla conseguente ristrutturazione delle competenze statali in materia di beni ecclesiastici.

Infine voglio riferirmi alla questione delle fonti. Penso di poter concordare con la definizione data dall'onorevole Amato, con il fatto cioè che non vi è una pari efficacia di queste disposizioni rispetto a quelle concordatarie, che derivano da un trattato, e che la questione si inquadri piuttosto nel sistema delle intese e delle sottointese.

Quindi è inevitabile un atto legislativo: la norma del Concordato relativa ai beni non può essere certo considerata una norma di delegazione. In occasione della definizione di questo atto legislativo si entrerà nel merito delle questioni, anche se senza dubbio si tratterà di un atto legislativo con caratteristiche particolari. L'onorevole Amato lo ha definito una legge rinforzata e quindi si pone il quesito se come tale sia emendabile dal punto di vista delle finalità e non tanto della sua logica interna, perchè è evidente che da questo punto di vista, cioè della sua rispondenza alle intese, non può non essere emendabile.

Vorrei però dire con sincerità che non tutto è così chiaro e definito. Del resto lo stesso onorevole Amato ha affermato che vi è un problema di approfondimento teorico non

trascurabile anche se la sua ipotesi, che cioè queste norme si modellino piuttosto sull'articolo 8 che non sull'articolo 7 della Costituzione dal punto di vista delle garanzie pattizie, è interessante.

Termino sottolineando ancora una volta che, pur comprendendo e rimarcando le questioni non piccole e non facili di attuazione, di vigilanza e di controllo che, proprio per il loro carattere profondamente innovativo, queste disposizioni comporteranno (ma ne discuteremo a suo tempo, quando il Parlamento sanzionerà la normativa relativa) questo stesso carattere innovativo è il motivo di fondo per cui a queste norme è giusto guardare con un giudizio positivo, con un atteggiamento di fiducia.

Soprattutto voglio sottolineare il senso culturale complessivo di queste norme che è, anche in questa materia, quello di un atteggiamento dei poteri pubblici dello Stato nei confronti del culto cattolico — e dei culti più in generale — in termini non più di mera tolleranza o di tolleranza mista a privilegio, ma in termini, come è giusto che sia, di considerazione e di rispetto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RUFFILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUFFILLI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, esprimo soddisfazione anche a nome del Gruppo della Democrazia cristiana per le comunicazioni del Governo, a proposito dei lavori della Commissione paritetica, prevista all'articolo 7 dell'accordo sottoscritto il 18 febbraio scorso per la revisione del Concordato lateranense.

Su tale base diventa possibile una valutazione compiuta della portata della revisione concordataria, della quale viene chiesta al Senato la ratifica e l'esecuzione. Anche se, per quanto riguarda l'approvazione dei risultati della Commissione, occorrerà aspettare la conclusione degli stessi e la prevista articolazione normativa.

Questa deve essere sottoposta all'approvazione delle due parti ed essere recepita in una apposita legge di esecuzione.

Ciò è imposto dalla necessità di rispettare fino in fondo la logica della bilateralità, prevista dall'articolo 7 della Costituzione, per il rapporto tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Essa si pone come la via regia per l'eliminazione di ogni conflittualità e per il consolidamento di quella collaborazione fra i due ordinamenti indipendenti e sovrani, per la promozione dell'uomo ed il bene del paese, di cui parla l'articolo 1 del nuovo testo concordatario.

Essa consente, inoltre, al Parlamento di mantenere la indispensabile funzione di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo, a garanzia del corretto funzionamento del nostro Stato democratico, secondo i principi della Costituzione repubblicana.

È vero che la logica della bilateralità appare adesso finalmente applicata anche per le altre confessioni religiose, valorizzando il meccanismo delle intese, previsto nell'articolo 8 della Costituzione.

Sta così diventando possibile configurare gli articoli 7 e 8 della Costituzione come una specie di sistema unitario per il riconoscimento da parte dello Stato democratico della specificità della realtà religiosa e delle potenzialità della stessa per la realizzazione dei valori e dei compiti di libertà ed eguaglianza della Repubblica, fissati nei primi articoli della Costituzione e per il dispiegamento dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Ma occorre sottolineare come in tale sistema permanga l'assetto particolare delle relazioni con la Chiesa cattolica, fondate sul rispetto della originarietà dell'ordinamento canonico e sulla convinta presa d'atto del ruolo peculiare della presenza cattolica nella storia e nella vita del paese, esplicitata finalmente in positivo, al di fuori di prospettive di privilegio, nella revisione concordataria, specialmente all'articolo 9.

Va dato atto alla Commissione paritetica di aver saputo lavorare con grande serietà e grande tempestività, pervenendo a risultati sicuramente validi per equilibrio e lungimiranza.

Non è certo usuale nel nostro paese il rispetto dei termini fissati per i lavori delle commissioni di studio e di indagine.

Il fatto che in questo caso, per di più così complesso, si sia avuto tale rispetto è da

ascriversi, oltre che all'impegno ed alle capacità dei componenti della Commissione, al clima di collaborazione instauratosi tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Tale collaborazione è un bene prezioso da incrementare, in quanto consente anche di sperimentare potenzialità innovative, contenute nei principi fondamentali della Costituzione repubblicana; il che va favorito dando spazio allo spirito di comprensione ed apertura, al di là di storici pregiudizi e procedendo con la massima chiarezza, anche per evitare, tra l'altro, vecchi e nuovi motivi di conflitto. In tale senso sicuramente si muove il lavoro della Commissione, che appare inquadrato in un unitario indirizzo di politica ecclesiastica conforme al programma costituzionale e nel contesto dell'accordo di revisione del Concordato, del quale continua a costituire un momento significativo d'attuazione.

In tale prospettiva, gli enti ecclesiastici si collocano senza discriminazioni e senza privilegi nel panorama delle persone giuridiche, ma con il doveroso rispetto della loro specificità e del loro rapporto con la struttura costituzionale della Chiesa e con l'ordinamento canonico. Le finalità di religione e di culto che caratterizzano gli enti ecclesiastici non potranno essere allora lette restrittivamente, o in modo discriminatorio, rispetto alle esperienze di altre confessioni religiose. Gli enti che nascono nell'ordinamento della Chiesa cattolica costituiscono uno strumento per svolgere quella missione pastorale, educativa e caritativa di evangelizzazione garantita dall'articolo 2 dell'accordo di revisione concordataria.

Appare apprezzabile l'orientamento che è dato desumere dai principi elaborati dalla Commissione paritetica ad accentuare il riferimento al diritto e alla disciplina comune ed a far chiarezza per quanto, nella vita degli enti ecclesiastici, anche a base associativa, possa dar luogo a rapporti negoziali con terzi. Questo è da intendere nel rispetto però della specificità degli enti, del loro modo di essere, delle finalità religiose che ispirano le loro attività caritative ed educative e che costituiscono la tangibile manifestazione di una religiosità non rinserrata in una sfera intimistica e circoscritta ad una coscienza

non in grado di estrinsecarsi nella vita di relazione.

I principi di più accentuata innovazione, come è stato sottolineato da più parti, sono enunciati in materia di organizzazione ecclesiastica, con il superamento del sistema dei benefici ecclesiastici e dei supplementi di congrua.

Se il sistema verso il quale ci si avvia appare positivo, questo non giustifica antistorici giudizi sommari — che sono corsi anche in questa occasione — sul regime precedente, consolidato dalle scelte di politica ecclesiastica dello stato liberale prefascista.

Non è corretto già in sede storica configurare tale regime come un mero relitto di secoli remoti, sopravvissuto a se stesso, nè come la scandalosa perpetuazione di un abusivo sostegno finanziario dello Stato, revisionato anche da leggi recenti, erogato, per motivi limpidi o meno, a sostegno della Chiesa.

La costituzione di una massa patrimoniale per il sostentamento dei titolari di uffici ecclesiastici appariva, in un mondo in cui la patrimonialità aveva un più accentuato valore, idonea a garantire una maggiore indipendenza nell'esercizio di una funzione. Ed il concorso dello Stato nasce, con l'incameramento dei beni ecclesiastici, da una volontà di perequazione attraverso una migliore distribuzione delle rendite dei beni confiscati e convertiti.

Come ha messo in luce Jemolo, tale sistema era frutto della combinazione di idealità diverse: dalle impostazioni separatistiche, dai cui principi tuttavia si deviava con la soppressione di enti e la confisca di beni della Chiesa, alle impostazioni della tradizione giurisdizionalista, orientata al mantenimento del sistema beneficiario e del controllo sulla amministrazione ecclesiastica, alla tentazione di una riforma della Chiesa operata dallo Stato.

Il nuovo sistema si colloca in un orizzonte diverso, nel contesto di una società pluralistica, che prende atto del ruolo della Chiesa non strumentale rispetto a quello dello Stato, in una impostazione di rapporti basata sulla distinzione delle sovranità e sul coordi-

namento delle attività proprie delle diverse e cooperanti competenze.

Ne risulta valorizzato il primato della persona ed il ruolo e la responsabilità del cittadino e del credente: questo mi sembra il dato ispiratore dell'intero lavoro della Commissione.

Le oblazioni spontanee dei fedeli, indirizzate al sostentamento del clero, rappresentano l'adempimento di un dovere etico-religioso ancorato ai valori di solidarietà sociale posti a base dell'articolo 2 della Costituzione. Correttamente dunque la Commissione paritetica propone la detraibilità dal reddito di quanto personalmente erogato a tal fine.

Parimenti apprezzabile appare il sistema di diretta partecipazione dei cittadini nella scelta della destinazione di una quota minima, e forse troppo ristretta, dell'imposta personale da essi comunque versata.

Non si è in presenza di una imposta addizionale o di una tassa ecclesiastica, secondo la esperienza propria di altri Stati europei, ma della destinazione di una quota d'imposta per finalità di alto interesse sociale, umanitario, religioso. Essa non è basata sulla appartenenza ad una confessione religiosa, ma su di una libera opzione tra un fondo a gestione statale, un fondo a gestione ecclesiastica e — se altre confessioni religiose intenderanno stipulare apposite intese in tal senso — altri fondi a gestione confessionale.

Non sfugge il valore pedagogico, di diretta partecipazione dei cittadini alle destinazioni di spesa, che questo nuovo sistema è destinato ad assumere. Come non sfugge l'esigenza di chiarezza nella gestione che questo implica tanto per lo Stato che per la Chiesa.

Il sistema di organizzazione ecclesiastica, che la Commissione propone, coerente con le innovazioni prefigurate dal codice di diritto canonico entrato in vigore nel novembre scorso, prevede l'accorpamento dei beni redditizi destinati al sostentamento del clero in appositi istituti diocesani, con un istituto centrale destinato alla perequazione complessiva dei redditi. È un sistema che non può essere ispirato ad una mera logica di efficienza finanziaria, ma trova la sua giustificazione profonda nel fatto di essere rivolto

ad accentuare il valore del servizio religioso e di alto interesse sociale del clero e non solo, come era sinora, di alcune categorie di esso. Come pure risulta esaltata ed ispirata a giustizia la solidarietà intraecclesiale.

Vorrei precisare, poichè questo è un punto sul quale non ho visto richiamare nel modo dovuto l'attenzione, che nel sistema previsto non si procede d'altra parte a rescindere il nesso vitale tra parrocchia e comunità locale, che è stato decisivo per l'intero sviluppo della realtà religiosa del nostro paese, dato che rimane ai fedeli la possibilità di oblazioni dirette in favore delle opere parrocchiali.

Sussiste tuttavia la duplice esigenza di garantire — e di questo i principi elaborati dalla Commissione paritetica si fanno carico — la partecipazione del clero, con opportune rappresentanze, alla diretta gestione dei nuovi istituti diocesani e di garantire la trasparenza della loro attività. Certo qui siamo in un discrimine delicatissimo, perchè c'è il rischio di interventi dello Stato nella vita della Chiesa o comunque di commistioni fra i due ordinamenti. Credo però — e voglio dirlo anche a nome del laicato cattolico — che la garanzia di partecipazione prevista nel nuovo ordinamento e che comporta lo sviluppo di principi già contenuti nella nostra Carta costituzionale costituisca una forma seria di salvaguardia delle posizioni anche dei singoli all'interno della struttura ecclesiale.

Per altro verso appare opportuno assicurare, direttamente o indirettamente, i diritti quesiti anche per i singoli e per realtà peculiari come, ad esempio, quella del Trentino-Alto Adige. Nella sperimentazione di un nuovo sistema appare comunque opportuno che sia garantito quanto meno nella misura attuale il flusso finanziario destinato al sostentamento del clero, valutando nel modo dovuto anche l'incidenza dell'inflazione.

Il più decisivo impulso dovrà infine venire dal rinnovato impegno del laicato e dal sussidio che esso può dare anche per una efficace gestione della organizzazione patrimoniale ecclesiastica. Sotto questo profilo si tratterebbe del ritorno a periodi importanti della vita ecclesiale.

Appare altresì necessario definire — e questa potrebbe essere la sede opportuna — la condizione di quegli edifici oggetto delle leggi eversive, spesso annessi a chiese di fatto restituite agli ordini religiosi quale dimora ancora attuale delle loro comunità, ricchi di valori spirituali, per i quali è più che giustificata l'eventuale retrocessione, con le cautele necessarie ai fini della destinazione.

In ogni caso il nuovo sistema determina anche un apprezzabile snellimento dell'amministrazione statale e l'unificazione in un unico fondo di patrimoni di provenienza ecclesiastica gestiti dal Ministero dell'interno.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dai lavori della Commissione paritetica emerge chiaro, in definitiva, come lo Stato e la Chiesa appaiano spinti, in clima di collaborazione, ad imboccare la strada del cambiamento e della innovazione profonda. È un atto di coraggio, che può creare problemi ed incontrare la resistenza di passatismi e di egoismi. Ma è un atto dovuto per certi aspetti, che va stimolato anche in modo critico, che va corroborato con il rispetto dei principi della giustizia distributiva e della giustizia commutativa e che va finalizzato al consolidamento di una democrazia pluralistica, impegnata a coniugare libertà ed uguaglianza, ed alla risposta della Chiesa popolo di Dio ai segni dei tempi per la realizzazione della missione salvifica. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

LA VALLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA VALLE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, nell'interpellanza che abbiamo presentato a nome della maggioranza del Gruppo della Sinistra indipendente, avevamo chiesto due cose: la prima, di conoscere la normativa formulata dalla Commissione paritetica; la seconda, di sapere quando e come questa normativa sarà sottoposta alla ratifica del Parlamento a norma degli articoli 7, secondo comma, e 80 della Costituzio-

ne, così come lei ha ricordato — e la ringrazio — alla fine della sua replica.

Per quanto riguarda il primo punto della nostra richiesta, prendo atto che la normativa non l'abbiamo avuta; e non l'abbiamo avuta per la buona ragione che non è pronta e, del resto, non era neanche d'obbligo che lo fosse, perchè il termine fissato alla Commissione è quello del 18 agosto. Ciò dice, però, che, mentre noi la ringraziamo dell'informazione che ci ha dato, non riteniamo adempiuto, o almeno non interamente adempiuto l'impegno preso dal Governo e per esso dallo stesso Presidente del Consiglio Craxi, quando nella replica al dibattito in questa Aula, il 25 gennaio scorso, affermò che il Parlamento sarebbe stato informato «dei risultati cui sarebbe pervenuta questa Commissione contestualmente alla discussione in sede di ratifica del testo concordatario».

Ora, signor Sottosegretario, i risultati di una Commissione incaricata di formulare delle norme da sottoporre all'approvazione delle parti sono evidentemente queste medesime norme, non una relazione sui principi a cui le norme si dovranno ispirare. I principi sono appunto quelli che vengono in principio ed in via di principio. I risultati sono, invece, quelli che vengono alla fine e che realizzano i fini dell'opera intrapresa.

Quindi non vediamo come si possa procedere domani alla ratifica rispettando quell'impegno di contestualità che il Presidente del Consiglio aveva assunto davanti a questo ramo del Parlamento. Ma c'era la seconda richiesta della nostra interpellanza, quella relativa alla procedura di ratifica. Ora, il Governo ci dice chiaramente — e lo ringraziamo di questa chiarezza perchè in queste cose la chiarezza è importante; è importante sapere di cosa si parla e non parlare per via di ipotesi o di induzioni — che non ci sarà ratifica di questa parte della revisione concordataria.

Allora dobbiamo un momento vedere in quale situazione ci veniamo a trovare. Domani dovremo approvare il disegno di legge n. 848, per la ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio. Quando il Parlamento avrà esaurito questa procedura di ratifica, avremo provveduto alla modifica o

abrogazione di 40 dei 45 articoli del Concordato lateranense e ne avremo lasciati in vigore, a norma dell'articolo 13 dell'accordo del 18 febbraio, cinque, vale a dire gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del Concordato lateranense, che non sono poca cosa perchè sono un terzo dell'intero edificio concordatario.

Si deve ritenere che questi cinque articoli sopravvivententi anche alla ratifica del nuovo accordo concordatario restino coperti fino alla loro abrogazione o modifica dalla copertura costituzionale dell'articolo 7, secondo comma? Se sì, allora logica, Costituzione e diritto vorrebbero che anche la modifica di questi articoli avvenisse con la stessa procedura degli altri 40 articoli, cioè accordo, firma, ratifica e poi eventualmente leggi applicative...

AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. No, non è così.

LA VALLE. ... a meno che non si volesse intendere che l'articolo 7 dell'accordo del 18 febbraio ha in realtà abrogato o modificato anche questi articoli, lasciandoli però sussistere con il disposto dell'articolo 7, numero 6, nella strana situazione di essere applicabili senza essere in vigore, cioè in una sorta di applicazione di fatto che servirebbe per tamponare la situazione fino all'entrata in vigore della nuova normativa. Mi pare tuttavia che sarebbe una situazione giuridicamente assai singolare e strana, che credo in nessun modo si potrebbe difendere.

D'altra parte che questa possa essere stata l'intenzione dei negoziatori del 18 febbraio mi pare sia escluso dal fatto che, prima di tutto non si è fatta parola di questo nel protocollo addizionale (cosa che invece avrebbe dovuto essere fatta) e poi dal fatto che la nuova normativa, invece di essere rimessa agli organi statali incaricati della formazione delle leggi, è stata addirittura rimessa solennemente ad una Commissione mista paritetica e alla successiva approvazione delle due parti, con una procedura inequivocabilmente internazionalistica. Mi

pare che non si possano avere dubbi sul fatto che la procedura, avviata il 18 febbraio in questa ulteriore fase di revisione concordataria (la Commissione paritetica, l'approvazione delle parti, eccetera), sia quella di un accordo internazionale.

Allora come si fa a non seguire la via della firma e della ratifica? Di fronte ad un accordo internazionale e di fronte a un accordo internazionale con la Santa Sede, a modifica o ad abrogazione di articoli del Concordato coperti dall'articolo 7, secondo comma, non procedere attraverso una procedura di ratifica comporta violazione non solo dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, ma anche dell'articolo 80, che prescrive la procedura di ratifica per tutti gli accordi internazionali che abbiano carattere politico (e non c'è dubbio che questo lo ha), che comportino oneri alle finanze (e non c'è dubbio che questo li comporta, perchè, onorevole Sottosegretario, i soldi delle tasse sono soldi dello Stato e non sono soldi dei contribuenti; l'obiezione fiscale alle spese militari è un reato perchè il cittadino, per ragioni di coscienza, dispone di quelle somme che sono dello Stato, non sono sue, e allora i soldi che il cittadino paga come tasse sono soldi dello Stato e non del fedele che li destina alla Chiesa) e non c'è dubbio che questi accordi comportino modifiche di leggi dello Stato. Allora, secondo tre dei cinque titoli previsti dall'articolo 80 della Costituzione, questi accordi dovrebbero essere sottoposti alla ratifica del Parlamento.

Invece ci si dice che la ratifica non ci sarà e si procederà per via di una introduzione, nell'ordinamento interno, della normativa mediante leggi ordinarie. Questo vuol dire che questa materia (diciamo almeno per tacita accettazione dell'altra parte, che non risulta esplicitamente dalla lettera degli accordi del 18 febbraio) diventa di diritto comune, salvo naturalmente i principi stabiliti nell'articolo 7 degli accordi di Villa Madama e nel numero 3 del protocollo addizionale. A parte queste disposizioni concordatarie di carattere generale, stabilite in tale articolo e nel protocollo riguardo gli enti, i patrimoni eccetera, tutto il resto diventa materia di diritto comune.

Ed allora, se si tratta di materia di diritto comune non coperta da garanzia concordataria e da particolare tutela costituzionale, tale materia rientra nella piena disponibilità del Parlamento, sia nel momento dell'elaborazione ed approvazione della legge, sia nel momento di un'eventuale futura modificazione o revisione, salvo naturalmente — si capisce — la saggezza politica dello Stato di legiferare e di modificare le leggi che interferiscono con le strutture ed i problemi interni della Chiesa, in un clima di consenso e di armonia con la Chiesa stessa e non certo in un clima di conflitto, di scontro o attraverso una prevaricazione; questo inerisce però alla volontà politica dello Stato di legiferare autonomamente, ma in un clima di concordia con l'altra parte, non è un vincolo di carattere costituzionale. Se invece si sostiene che il vincolo ci sarebbe, che queste leggi sarebbero «rinforzate», cioè che non sarebbero in alcun modo modificabili o emendabili senza previo accordo con l'altra parte, allora si dice una cosa che non so in base a quale articolo della Costituzione si possa affermare, perchè non se ne può parlare neanche sotto il profilo di quella protezione costituzionale attenuata che è prevista nell'articolo 8 della Costituzione.

Lei, onorevole Sottosegretario, ha accennato all'articolo 8 della Costituzione in via di analogia, e non poteva che riferirvisi in tal modo perchè tale articolo non è applicabile al rapporto con la Chiesa cattolica; esso esplicitamente regola i rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica, in quanto i rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati dall'articolo 7, primo e secondo comma.

Ed allora, la cosa mi sembra essere di grande rilievo e di grande importanza, perchè è chiaro che sia l'articolo 7 che l'articolo 8 comportano delle limitazioni alla libertà di legislazione statale, ma una limitazione alla libertà di legislazione è una limitazione alla sovranità: mi pare sia ovvio. E le limitazioni alla sovranità non possono essere presunte o stabilite per analogia o in via estensiva, ma derivano tassativamente dalla stessa Costituzione e devono essere interpretate in modo non estensivo, ma restrittivo. Quindi, le limi-

tazioni alla sovranità che lo Stato si riconosce nei confronti della Chiesa cattolica sono quelle scritte nell'articolo 7 della Costituzione, che descrivono e circoscrivono le deroghe al diritto comune riguardo al rapporto con la Chiesa cattolica non in base ad una bilateralità generalizzata e generica, ma in base a quella specifica bilateralità che storicamente è iscritta nei Patti lateranensi e nelle loro successive modificazioni. Questa è l'unica limitazione alla sovranità, e quindi alla libertà legislativa del Parlamento, legittimata a termini di Costituzione; ogni altra limitazione che venisse motivata sulla base di analogie o *de iure condendo* evidentemente non può essere opposta in questo momento e in questa sede.

Allora quale sarebbe la natura delle leggi in cui sarà travasata la normativa proposta dalla Commissione paritetica?

Si tratterebbe, probabilmente, di leggi di derivazione concordataria, di leggi di attuazione ulteriore dell'accordo del 18 febbraio. Diciamo quindi che sarebbero della specie delle leggi 27 maggio 1929, n. 847, e 27 maggio 1929, n. 848, che introducevano nell'ordinamento e dettavano ulteriori norme per l'attuazione dei Patti lateranensi. E quale sarebbe la qualificazione giuridica e il grado di copertura costituzionale di queste norme di attuazione ulteriore e mediata delle clausole concordatarie? Ritengo che in questo caso convenga rifarsi alla Corte costituzionale la quale, nella sua lunga giurisprudenza, ha affrontato con molta attenzione questo problema. La Corte ha stabilito una gerarchia delle fonti, dividendo le fonti di attuazione concordatarie in due ordini. Il primo ordine è rappresentato dagli articoli delle leggi di attuazione o di derivazione concordataria «in senso stretto» che trascrivono letteralmente le clausole concordatarie e che quindi rappresentano l'esplicitazione materiale di queste ultime. Queste norme hanno una tutela costituzionale tale per cui possono essere sottoposte al vaglio di costituzionalità soltanto in riferimento ai principi supremi dell'ordinamento e non rispetto a tutti gli articoli della Costituzione. La Corte costituzionale ha stabilito ciò mediante le sentenze

nn. 30, 31 e 32 del 1971 e con la sentenza n. 18 del 22 gennaio 1982, quando ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni articoli delle leggi di attuazione del Concordato perchè contrastanti con i principi supremi dell'ordinamento e con i principi dell'ordine pubblico italiano.

La seconda categoria di norme di attuazione concordataria è definita dalla Corte costituzionale come quella delle «norme di derivazione concordataria in senso largo, le quali sono attuative, strutturalmente autonome, anche se complementari. Queste norme integrano una legge ordinaria, nel senso proprio dell'espressione, la cui legittimità costituzionale non deve essere necessariamente valutata in relazione ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ma è verificabile in riferimento a tutti i singoli precetti della Costituzione ed eventualmente anche alle norme dello stesso Concordato». Ciò è stato affermato mediante la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1977, presidente Rossi e relatore Elia.

Questa quindi è la gerarchia delle fonti che risulta dalla giurisprudenza costituzionale. Le norme di attuazione mediata ed ulteriore delle clausole concordatarie sono norme ordinarie, non godono del privilegio della copertura costituzionale e sono ad esse opponibili quindi non solo i principi supremi dell'ordinamento, ma qualunque articolo della Costituzione. Per questo motivo, in quanto norme ordinarie, si deve dedurre che sono anche affidate alla libera disponibilità del Parlamento, se vogliamo rimanere nell'ambito degli istituti giuridici conosciuti e della giurisprudenza esistente e nell'ambito degli strumenti che tutti gli operatori del diritto usano in questo caso. Se, al contrario, vogliamo introdurre una nuova categoria di leggi non garantite dall'articolo 7 della Costituzione, ma ugualmente vincolate al rapporto con l'altra parte e «rinforzate», vuol dire che ci troviamo non tanto di fronte ad una riforma concordataria, ma ad una rivoluzione istituzionale, cioè ad una innovazione profondissima dell'ordinamento costituzionale. Ritengo tuttavia che queste innovazioni profonde dell'ordinamento costituzio-

nale dovrebbero seguire le procedure prescritte dalla stessa Costituzione.

Il breve tempo che mi è rimasto a disposizione vorrei dedicarlo ad una valutazione generale sul merito delle norme che ci vengono proposte. Analizzando nel suo complesso questo sistema dei rapporti materiali tra Stato e Chiesa, ritengo che sostanzialmente si configuri un sistema analogo a quello del finanziamento dei partiti. Infatti, se vi è un istituto che ha qualche analogia con il sistema che viene proposto, è quello del finanziamento statale dei partiti.

In sostanza, la Chiesa viene cooptata nel sistema di finanziamento dei partiti, ma, a mio parere, con due conseguenze molto gravi: la prima conseguenza è che lo Stato si mette in una via di oneri indicizzati perchè lo 0,8 per cento è relativo alla massa complessiva dell'IRPEF, e noi ci auguriamo che il gettito dell'IRPEF cresca nel corso degli anni. Quindi si tratta di un ammontare indicizzato.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ora è indicizzato.

LA VALLE. D'accordo, lo è ora e lo sarà ancora. Non diciamo però che cessa l'onere dello Stato. Quest'onere resta indicizzato e addirittura legato all'andamento del gettito IRPEF. Al di là di questo, lo Stato si imbarca in una forma di ingerenza nella vita interna della Chiesa che, a mio giudizio, è senza precedenti.

La seconda conseguenza è che la Chiesa non solo al vertice, ma soprattutto nella sua realtà diffusa di chiese locali e di comunità, subirà forti limiti alla sua libertà di organizzazione anche interna, perchè si decide perfino come devono essere formati i consigli di amministrazione degli istituti per il sostentamento del clero. Si decide questo con atto bilaterale politico-ecclesiastico. Vi sono quindi limiti alla «*libertas Ecclesiae*» nella sua stessa struttura.

Nello stesso tempo la Chiesa potrà vedere corrompersi e guastarsi il suo rapporto con i fedeli. Infatti, come accade per il finanzia-

mento dei partiti, il cuore del sistema previsto consiste in: soldi in funzione del consenso; il consenso si monetizza. Il finanziamento ai partiti è in proporzione ai voti ricevuti; il finanziamento alla Chiesa è in funzione delle opzioni nelle dichiarazioni dei redditi. Si voterà per la Chiesa una volta all'anno e non ogni quattro o cinque anni, come si fa per i partiti, ma è comunque stabilito questo collegamento stretto tra il consenso manifestato e la quantità di danaro che si riceve.

Il fedele viene trasformato in contribuente. So bene che in altre società e in altre culture questo avviene; so bene che questo è il sistema tedesco, però si tratta appunto di un'altra cultura, di un'altra tradizione storica, di un'altra esperienza, di un altro modo di pensare il rapporto con lo Stato e il rapporto con il fisco. È vero che queste esperienze diverse esistono, ma proprio per questo è necessario vedere come funzionano e cosa significano per quelle culture e cosa invece possono significare per la nostra cultura.

Credo che questo possa comportare delle conseguenze molto serie non solo nella vita dello Stato, ma anche nella vita della Chiesa. Non voglio abbandonarmi qui ad immaginare conseguenze che potrebbero essere molto vicine alle vecchie querele sulle indulgenze. I fautori di questo sistema celebrano il fatto che, rimettendosi alla scelta dei fedeli, la Chiesa accetterebbe una sorta di precarietà economica, dipendendo appunto il suo finanziamento dai consensi ricevuti. Devo dire, però, che anche per questo è previsto un correttivo; infatti dopo tre anni una commissione paritetica dovrebbe nuovamente decidere l'eventuale aumento delle aliquote, qualora il gettito si fosse rivelato insufficiente.

Oltre che nel modo del prelievo di questo finanziamento, le più pesanti interferenze tra Stato e Chiesa avverrebbero nell'ambito del sistema di spesa delle somme erogate. I benefici e le congrue, con tutti i loro difetti, che provengono da una lunga storia, erano però legati all'ufficio, avevano cioè una loro oggettività e una loro certezza. Invece ora tutto è avviato ad una cassa centralizzata;

tutto dipende da quello che verrà deciso ai vertici del sistema. Il vescovo o i vescovi non saranno più solo i centri della comunione sacramentale ed ecclesiale, ma saranno anche gli erogatori degli stipendi. Tutto ciò avverrà sempre con la garanzia del controllo penetrante dello Stato.

Credo che con un sistema come questo, e non posso dilungarmi oltre, si vada verso un ibridismo politico-religioso che è più ambiguo e rischioso dello stesso vecchio regime concordatario. Forse finisce, come si dice, la religione di Stato, ma la religione diventa un affare di Stato. Si va cioè verso una forma né separatistica, né bilateralistica, ma consortile, dove la volontà dello Stato diventa fattore influente, invadente nel regime del clero e la Chiesa paga la riduzione della sua autonomia con un illimitato ampliamento della gamma degli strumenti pubblici di cui si può servire.

Dal momento che tutto l'apporto che possiamo dare a questa discussione deve essere contenuto nei minuti che sono riservati alla replica di un interpellante, mi fermo qui, ma penso che il discorso si dovrà riprendere domani. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, potrei dichiararmi completamente soddisfatto della risposta alla nostra interrogazione, se non dovessi preliminarmente manifestare la mia preoccupazione per le circostanze temporali che accompagnano le comunicazioni del Governo e nelle quali avviene il dibattito esclusivamente sui principi in base ai quali la Commissione mista italo-vaticana, prevista dal comma sesto dell'articolo 7 del nuovo Concordato tra Stato e Chiesa cattolica, si avvia a redigere le norme sui beni ecclesiastici e sul sistema beneficiale.

A me riescono poco chiari i motivi di natura politica che hanno indotto il Governo a impegnare il Senato nella ratifica del nuovo Concordato prima che tali norme fossero compiutamente redatte.

Esse dovranno essere sottoposte — come ella ha detto, signor Sottosegretario — alle

parti entro il 18 agosto; la loro definizione è ormai imminente.

Pensavamo che venissero immediatamente portate a conoscenza del Senato; le conoscerà, invece, la Camera dei deputati, quando, in autunno, procederà, a sua volta, alla definitiva ratifica del Concordato.

Certamente, se fossimo stati impegnati nella ratifica alla riapertura dei lavori, a settembre, nessuno avrebbe potuto pensare ad una tiepida volontà politica di procedere alla ratifica, mentre si sarebbe posto il Senato nella condizione di venire a conoscenza delle norme; la conoscenza anche dei soli principi sui quali tali norme saranno impostate è certamente importante. Ma con ben maggiore cognizione di causa il Senato avrebbe potuto procedere alla ratifica in una visione completa dell'intera materia, anche sul piano delle implicazioni della nuova sistemazione giuridica delle istituzioni e dei beni ecclesiastici e del nuovo sistema di finanziamento degli istituti diocesani per il sostentamento del clero.

Sarebbe stato bene che ciò fosse avvenuto, come, d'altra parte, aveva annunciato il Presidente del Consiglio nel corso del dibattito del 25 gennaio scorso in quest'Aula. L'atto al quale domani saremo chiamati è certamente di grande rilievo — direi solenne — perché indubbiamente ha un significato storico proprio per il suo contenuto, innovativo del Concordato del 1929, secondo un indirizzo che non può non essere apprezzato, una volta superata la pregiudiziale di contrarietà a qualsivoglia concordato anche da parte di coloro — tra i quali è chi vi parla — che hanno una visione dei rapporti tra Stato e Chiesa ottimalmente fondata sul principio della separazione.

Sarebbe stato certamente assai più opportuno che un atto di tanto rilievo avvenisse con una procedura scevra da ogni ombra, nella piena conoscenza del nuovo sistema che ci si appresta a varare.

Detto questo e venendo al merito delle sue comunicazioni, onorevole Sottosegretario, ritengo non si possa non prendere atto con soddisfazione dei principi riguardanti il futuro assetto degli enti ecclesiastici, attraverso una puntuale definizione legislativa delle attività di religione e di culto, ai fini di

una esatta distinzione degli enti classificabili come dediti esclusivamente a tale attività e degli enti che resteranno regolati dal diritto comune, in quanto esercitano attività diverse (come l'assistenza, la beneficenza, l'istruzione, attività commerciali e, comunque, con scopo di lucro). È pure motivo di soddisfazione l'introduzione dell'obbligo di iscrizione in una apposita sezione del registro delle persone giuridiche, l'introduzione di garanzie per i terzi contraenti con tali enti, il mantenimento dei controlli statali sugli acquisti, come per tutte le persone giuridiche, mentre è prevista una libertà di alienazione, che non solleva obiezioni di fondo.

In linea di principio, è poi da apprezzare il nuovo sistema sostitutivo delle congrue, con i suoi corollari relativi alle oblazioni a fini di culto, detraibili dall'imponibile fiscale fino all'importo massimo di lire un milione e con la devoluzione alla Chiesa di una quota IRPEF.

Su quest'ultimo punto, con il quale si vorrebbe introdurre in Italia un sistema già in atto nella Repubblica federale tedesca, che in linea di massima è degno di considerazione per l'indubbia compatibilità con i principi di un sistema pluralista, in quanto la quota dell'IRPEF potrà essere destinata a scelta del contribuente a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale (come fame nel mondo, calamità naturali, conservazione di beni culturali) o a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, devono però essere fatte alcune osservazioni e riserve. In primo luogo, il sistema può contrastare con il principio, che è decisamente affermato dalla dottrina tributaristica, della unicità del bilancio statale, tipico dello Stato moderno, secondo il quale devono essere evitate «imposte di scopo», mentre per quella quota dell'8 per mille, che si intenderebbe destinare al nuovo sistema, l'IRPEF diverrebbe parzialmente una imposta di scopo; potrebbero, in proposito, sorgere problemi anche di ordine costituzionale circa la legittimità di un prelievo per fini non propri della collettività generale.

In secondo luogo, il principio può essere contrario al diritto di riservatezza della sfera privata, della quale è parte certamente molto

intima la sfera religiosa, e potrebbe prestarsi a pericolose pressioni sociali e morali. Bisognerà dunque approntare tutte le opportune cautele in proposito, specie in relazione al sistema di prelievo dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente, che maggiormente può prestarsi a tali pressioni morali, e ciò anche in coerenza con i principi di libertà d'opinione sanciti dallo statuto dei lavoratori.

In terzo luogo, *quid* per i cittadini che non operano scelte? A che cosa verrà devoluta la quota riservata a tali cittadini? Il problema interessa tutti i cittadini, anche quei credenti che, riservandosi di sovvenire liberalmente la propria Chiesa, rifiutassero, per ragioni di coscienza o per ripulsa istituzionale di un prelievo coattivo, di dichiarare la propria scelta.

Raccomandiamo al Governo di tenere conto di tali osservazioni e riserve, che proponiamo con spirito costruttivo e di collaborazione, e di farsene interprete presso i nostri rappresentanti nella Commissione mista italo-vaticana.

Forse arriviamo troppo tardi, data l'imminenza della scadenza del termine di sei mesi, previsto nel sesto comma dell'articolo 7 del nuovo Concordato, che viene a maturare il 18 agosto prossimo. E qui torna, signor Sottosegretario, l'insoddisfazione di cui ho detto all'inizio, perchè il dibattito sui principi avrebbe avuto una maggiore utilità se fosse avvenuto più tempestivamente: avrebbe fornito infatti opportune indicazioni ai negozianti, mentre il dibattito sul Concordato avrebbe dovuto essere posposto alla conoscenza delle norme definitive.

Resta tuttavia l'appuntamento con le leggi ordinarie di attuazione delle norme — leggi ordinarie rinforzate, come ella ha dichiarato — che saranno presentate dalla Commissione mista italo-vaticana alle parti contraenti. In quella sede faremo valere le preoccupazioni sopra esposte, se non saranno state ancora risolte. Certo è però che l'intreccio un poco maldestro della procedura scelta dal Governo mi induce a dichiararmi solo parzialmente soddisfatto della risposta del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e dell'interrogazione è esaurito.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e del rappresentante del Governo ha stabilito, all'unanimità, che non siano tenute le sedute notturne previste dal calendario per oggi, 2 agosto 1984, e per domani, concordando per oggi pomeriggio e per le sedute di domani, il seguente ordine dei lavori:

Giovedì	2 agosto	(pomeridiana)	(h. 17)	<ul style="list-style-type: none"> — Seguito del disegno di legge n. 846 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>). — Disegno di legge n. 875 — Conversione in legge del decreto-legge concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (<i>Presentato al Senato - scade il 23 settembre 1984</i>).
Venerdì	3	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	<ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 848 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
»	3	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	

Essendo state approvate all'unanimità, le anzidette variazioni hanno carattere definitivo.

Schema dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 19 al 25 settembre

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, sempre all'unanimità, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che le Commissioni permanenti riprendano i lavori a partire da mercoledì 12 settembre 1984, approvando, per quanto riguarda l'Assemblea, il seguente schema dei lavori predisposto dal Presidente per il periodo dal 19 al 25 settembre:

Mercoledì	19 settembre	(pomeridiana)	}	— Seguito del disegno di legge n. 646 (con il connesso 107) — Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).
		(h. 17)		
Giovedì	20 »	(pomeridiana)		
		(h. 17)		
	(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)			
Venerdì	21 »	(antimeridiana)		
		(h. 10)		
Martedì	25 »	(antimeridiana)		— Interpellanze e interrogazioni.
		(h. 10)		
»	25 »	(pomeridiana)		— Seguito dei disegni di legge nn. 646 e 107 che precedono.
		(h. 17)		

Martedì 25 settembre 1984 si riunirà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alle ore 11, per l'adozione del programma dei lavori per i mesi di ottobre e novembre 1984, nonché del calendario dei lavori per il periodo successivo al 25 settembre.

Il predetto schema ha carattere definitivo e sarà distribuito.

Discussione del disegno di legge:**«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese» (846) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Valutiamo positivamente il disegno di legge in esame, col quale pervengono a definizione ed a regolamentazione i rapporti fra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

Questo avvenimento segna una tappa fondamentale nella evoluzione dei rapporti — storicamente complessi e travagliati — fra Stato e confessioni religiose e costituisce la riaffermazione ulteriore del principio dello Stato di diritto che, da sempre, è pilastro della nostra democrazia.

Pur nella validità dell'originario intendimento che ha caratterizzato la volontà del Governo nel disegno politico (e ciò in perfetta coerenza con il dettato costituzionale) di procedere globalmente nella trattazione e nella risoluzione del contenzioso che vede coinvolti Stato italiano e confessioni religiose da una parte, e Stato italiano e Stato Vaticano dall'altra, il fatto che l'intesa fra lo Stato e le chiese che si riconoscono nella Tavola valdese sia stata la prima a guadagnare l'approdo legislativo non incrina in alcuna misura la bontà del progetto complessivo, ma riafferma piuttosto — nell'assoluta autonomia della procedura seguita — il principio della equidistanza dello Stato nei confronti di tutte le confessioni presenti sul proprio territorio e la conseguente concezione pluralistica, nonché la piena indipendenza delle confessioni medesime nei reciproci rapporti interni e nei confronti dello Stato.

Ma sarebbe stata comunque impossibile una soluzione «totale» delle «pendenze», sia perchè nell'attuale fase si è proceduto sulla strada delle intese solo nei confronti delle confessioni che ne hanno fatto esplicita richiesta, sia perchè il diverso stadio di trattativa con le varie realtà confessionali (è ancora in corso quella con la Unione delle comunità israelitiche) avrebbe inevitabilmente ritardato l'esecuzione dell'intero progetto.

Occorre prendere atto, pertanto, che la legge oggi all'esame rappresenta, come è stato osservato da più parti alla Camera dei deputati, il primo sistema di regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose in attuazione del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione e rappresenta, per i citati contenuti, una realizzazione legislativa di rilevanza storica, che conferisce ulteriore credibilità alle nostre istituzioni.

L'obiettivo di realizzare, con l'approvazione del disegno di legge n. 846, la parità assoluta di tutte le religioni nei confronti dello Stato e la parità assoluta di tutti i cittadini, pur nelle differenziazioni delle religioni professate o nella assenza di professione alcuna, segna un conquista di civiltà e di democrazia.

Questa prima e concreta verifica dell'impegno del Governo nel programma diretto a definire legislativamente tutte le pendenze con le varie confessioni operanti sul territorio (anche con quelle che non hanno fino ad oggi inoltrato specifica richiesta) dovrà continuare fino al superamento della legislazione del 1930 — legge n. 289 — sui culti ammessi.

Si dovranno, soprattutto, portare a compimento i lavori già da qualche tempo in corso — come si è ricordato — con le comunità israelitiche, onde realizzare, con questo diverso interlocutore, un'intesa analoga a quella oggi in esame, rispettosa dei principi fondamentali del nostro Stato e di reciproco gradimento.

Tale auspicio appare più che mai pertinente ed urgente se si considera che solo qualche giorno fa la Corte costituzionale è intervenuta d'autorità nei rapporti fra Stato e comunità israelitica (così come regolati dal regio decreto n. 1731 del 1930) decretando la

decadenza dell'articolo 4 della citata normativa, con l'effetto di «liberare» il cittadino israelita (considerato tale perchè nato da madre ebrea) dall'appartenenza di diritto alla comunità medesima. Tale appartenenza comportava, fra l'altro, a carico dell'adepto, anche l'obbligo di corrispondere tasse e tributi all'Unione.

La corte ha ritenuto, evidentemente, che nell'articolo 4 citato fossero contenute palesi violazioni a numerosi principi costituzionali, quali l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, la libertà delle confessioni religiose di organizzarsi secondo propri statuti, eccetera.

Con questo viatico garantista — l'intervento della Corte — sarà ancora più agevole armonizzare l'assetto legislativo che coinvolge questa cospicua comunità (oltre 35.000 israeliti) con la legge primaria del nostro Stato.

Venendo a qualche annotazione sui principi e sull'articolato della legge, varrà la pena di osservare che è ovviamente confermato il principio della non ingerenza dello Stato nelle organizzazioni e nelle giurisdizioni ecclesiastiche (articolo 2). Si esprime il principio in base al quale la tutela del diritto di libertà di culto non ha bisogno di articolarsi in particolari norme penali a protezione del sentimento religioso poichè lo stesso gode — quale diritto di libertà costituzionalmente garantito — della difesa apprestata dall'ordinamento giuridico per ciascuno di questi diritti (articolo 4).

Col disegno di legge in oggetto, inoltre, si garantisce in particolare il diritto dei militari a partecipare alle attività religiose evangeliche, l'assistenza spirituale ai ricoverati nelle case di cura e di riposo, l'analoga assistenza nei confronti dei detenuti.

Norme speciali riguardano il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, eretti in istituti autonomi con delibera motivata dal sinodo valdese, l'autonomia degli ospedali evangelici, la validità dei titoli di studio rilasciati dalla facoltà valdese di Roma, il diritto di effettuare collette, di affiggere e distribuire pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa.

Particolare attenzione, poi, merita la disciplina del matrimonio regolata dall'articolo 11 del disegno di legge.

Premesso che la legge in esame si limita a dettare i principi informatori della nuova regolamentazione, lasciando alle regole applicative le questioni ulteriori (articolo 18), è importante rilevare che il matrimonio dei cittadini di culto evangelico valdese è disciplinato sostanzialmente dal diritto statale e che l'ordinamento valdese può intervenire soltanto per fissare la forma della celebrazione del matrimonio medesimo.

È ciò a differenza del matrimonio canonico, che viene celebrato secondo i riti propri del diritto canonico.

Le eventuali regole esistenti nell'ordinamento valdese potranno essere osservate, di conseguenza, solo in quanto strettamente attinenti al rituale ed alle formalità della celebrazione, sempre e rigorosamente nell'ambito delle vigenti leggi dello Stato.

Un elemento di assoluta novità, inoltre, è dato dall'intervento nel matrimonio dell'ufficiale dello stato civile competente per il rilascio del nulla osta, che dovrà spiegare ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile.

L'importante innovazione riguarda, quindi, la sostituzione del rappresentante dello Stato al ministro di culto, ma riguarda anche — rilievo forse ancora più importante — l'onere, da parte del funzionario, di spiegare i diritti e i doveri di cui si è detto, in luogo di leggere le norme, come avveniva precedentemente.

Detto incumbente, inoltre (articolo 11 del disegno di legge) prevede che la spiegazione venga effettuata nel momento immediatamente antecedente il rilascio del nulla osta alla celebrazione del matrimonio col rito cattolico (con l'effetto di anticipare opportunamente e tempestivamente la presa di contatto con gli aspiranti coniugi), in un momento in cui l'ammonimento ed il richiamo al senso di responsabilità possono essere razionalmente recepiti più e meglio che nell'altro momento, quello in cui — come nel rito precedente — l'ammaestramento veniva puntualmente sottovalutato o non valutato

in presenza dello *strepitus* del rituale dei festeggiamenti.

Va pertanto segnalata con grande favore questa più incisiva presenza dello Stato in una materia che riguarda pur sempre cittadini e che coinvolge aspetti tanto delicati.

Ma è tutta l'intesa, in definitiva, alla quale ci apprestiamo a conferire corpo legislativo, che va sottoscritta per la chiarezza dei contenuti e per l'aderenza, specie nelle innovazioni più «rivoluzionarie» — come quelle testè illustrate — ai principi generali del nostro diritto.

Non resta, in conclusione, che salutare con soddisfazione il presente provvedimento legislativo, preannunciando il voto favorevole della nostra parte politica, nella convinzione che esso segni una tappa ulteriore, e fra le più significative, verso quel cammino — non ancora concluso — della concreta attuazione di tutti i principi fissati dalla nostra Carta costituzionale. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gozzini. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Signor Presidente, signor Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevoli colleghi, la frequenza nell'Aula è inversamente proporzionale (ma succede spesso) alla importanza, alla solennità dell'atto che ci apprestiamo a compiere. È la prima volta infatti, dal 1948, che si dà attuazione all'articolo 8 della Costituzione, si discute una legge che recepisce una intesa raggiunta con una comunità religiosa appunto in conformità con quell'articolo della Costituzione. Più in generale è in argomento la tutela di una minoranza (gli aderenti o i facenti parte, come si dice nel disegno di legge, delle Chiese valdesi e metodiste sono poco più di 30.000) religiosa con la quale indubbiamente abbiamo un debito storico.

Debbo esprimere anzitutto una soddisfazione profonda, ma da un altro lato anche una certa amarezza per il lungo ritardo non solo nell'adempimento costituzionale ma anche nel saldare il debito storico e grave nei confronti di questa minoranza religiosa. Non è più con noi, perchè non si è ripresentato

volontariamente alle elezioni, il nostro collega della VII e VIII legislatura Tullio Vinay, pastore valdese. Se fosse stato con noi, probabilmente lo avremmo costretto a prendere la parola perchè egli, nel suo carattere — è ben noto — non attribuiva soverchia importanza alle intese: credeva di più ai rapporti umani animati da quella agape cristiana di cui profondamente si professa fedele. E credo che questa relativizzazione dell'atto che ci apprestiamo ad approvare possa essere oggi condivisa da molti giovani valdesi e metodisti, i quali non trovano alcuna difficoltà, nel nostro Stato e nella nostra società, a professare la loro fede ed a esercitare il loro culto, perchè sono nati e vissuti dopo le sentenze della Corte costituzionale dei secondi anni '50, dopo la dichiarazione conciliare degli anni '60 sulla libertà religiosa, splendidamente sintetizzata da Paolo VI nel detto scultoreo «Nessuno sia costretto, nessuno sia impedito»; dopo, quindi, che questi cambiamenti, sia nella società civile che nella Chiesa cattolica, avevano promosso quel mutamento profondo di clima nelle relazioni tra le confessioni religiose che rende oggi impossibili (ma erano purtroppo possibili trenta anni fa) quegli interventi coercitivi dello Stato, quegli interventi dei carabinieri nei culti «ammessi», cioè al massimo tollerati, secondo la legge del 1929, quelle indebite ingerenze, quelle censure poliziesche, quegli interventi illegittimi dal punto di vista dei grandi principi della Costituzione che suscitavano la sdegnata contestazione di uno Jemolo e non soltanto sua.

Certo, tempo ne è passato, acqua ne è scorsa sotto i ponti del Tevere dalle due parti (intendendo il Tevere nel significato di tutta la nostra società) da quando (mi permetta il signor Presidente di rievocare un ricordo giovanile; sono vecchio, ma non decrepito, quindi non sono passati moltissimi decenni) mia madre, che non era una cattolica codina, tutt'altro, considerava un fatto gravissimo che io mi fossi fatto regalare — non avevo i soldi per acquistarla — una bibbia tradotta dal protestante Luzzi, oppure da quando la vedevo, lei che era una brava donna, animata da sentimenti certamente cordiali nei confronti del prossimo, respingere come fos-

sero tizzoni d'inferno — era un'espressione che appunto usava mia madre — i protestanti, forse appunto valdesi, che venivano a bussare alla nostra porta offrendo in vendita la bibbia. Tanti anni sono passati, è mutata la società civile, è mutata la Chiesa cattolica e questa intesa con la Tavola valdese sembra quasi una registrazione di un fatto compiuto più che una novità profonda del nostro ordinamento; verrebbe proprio da chiedersi come mai non sia stata fatta prima.

Certo, noi contestualmente, contemporaneamente saremo chiamati domani alla ratifica del nuovo Concordato che proprio al punto 1 del protocollo addizionale afferma la fine della «sola religione di Stato» di fronte alla quale le altre erano semplicemente «ammesse» o tollerate. Andarsi a rileggere la legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi, fa una certa impressione, perchè vi si dice che il Ministro della giustizia deve approvare le nomine dei ministri del culto, vi si prevede una vigilanza governativa ed altre amenità od illegittimità del genere.

Per i valdesi ed i metodisti, cioè le confessioni religiose rappresentate dalla Tavola valdese, l'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando stabilisce che le norme

della legge del 1929 cessano di avere efficacia: e per gli altri? Lo ricordava ora il senatore Franza: le comunità luterane, battiste, pentecostali, i gruppi ortodossi, concentrati in certe determinate zone del nostro paese — Sicilia, Puglia — i mormoni, i testimoni di Geova, che non sono a rigore da considerarsi cristiani anche se hanno la bibbia come loro referente — i quali presentano problemi particolari anche in relazione, ad esempio, all'obiezione di coscienza per il servizio militare — ed ora anche i musulmani, data la crescente immigrazione di stranieri di religione musulmana. Molti problemi specifici si pongono e non saranno nè semplici e nè facili. Ci sono poi gli ebrei con i quali le trattative sono già in corso. Il collega Franza ha citato poco fa la recentissima pronuncia della Corte costituzionale su un'altra legge del 1929, quella appunto che riconosce e ordina le comunità israelitiche, con la quale si è affermato un principio molto interessante anche ai fini dell'argomento precedente al nostro ordine del giorno, cioè ai fini dei principi, che saranno in seguito tradotti in norme di legge, della Commissione paritetica per i rapporti economici tra Stato e Chiesa cattolica.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue GOZZINI). La Corte costituzionale, mediante quella sentenza, ha stabilito che non è compatibile con il nostro ordinamento costituzionale affermare che di diritto un cittadino appartiene ad una determinata confessione religiosa. Va in questa direzione, mi pare, la libertà di scelta del cittadino nell'attribuzione dello 0,8 per cento del suo contributo IRPEF. Mi rendo perfettamente conto che con la comunità israelitica i problemi non saranno facili anche perchè è in corso la revisione dello statuto interno delle comunità stesse.

Bisogna comunque porre il problema al Parlamento e al Governo se non sia opportuno pensare anche alla revisione di quella remota legge sui culti ammessi. Non credo sia possibile abrogarla semplicemente (è un esame molto rapido che ho fatto in questi giorni per cui mi rimetto ad un giudizio migliore) in quanto vi sono contenute le norme per le trascrizioni dei matrimoni. Analogamente converrà pensare (e ciascuno potrebbe farlo per le leggi di sua più diretta e specifica competenza) a qualche piccola modifica formale da apportare anche ad

alcune leggi recenti in cui permane qualche discriminazione. Mi riferisco per esempio all'ordinamento penitenziario che risale al 1975, in cui all'articolo 26 si discrimina come un diritto quello dei detenuti di confessione cattolica di avere i ministri del loro culto e come una semplice facoltà quella dei detenuti di confessione diversa dalla cattolica di poter avere a disposizione i ministri del proprio culto.

Come ha affermato il Presidente del Consiglio dei Ministri (non mi ricordo in quale occasione) è questa un'esperienza del tutto inedita per la Repubblica italiana. Proprio per questo motivo si presentano problemi giuridici di non poco conto di cui abbiamo avuto un'eco anche nella comunicazione del Sottosegretario alla Presidenza, onorevole Amato, di questa mattina in ordine alla relazione della Commissione paritetica. Non sono un giurista e i miei pareri valgono ben poco. Il testo della legge è identico a quello dell'intesa, fatti salvi gli inevitabili mutamenti formali. Al problema se fosse stato preferibile un articolo unico con allegato il testo dell'intesa, debbo rispondere di no, perchè se da un lato avrebbe manifestato più chiaramente il senso della non emendabilità del testo, dall'altro lato avremmo avuto una specie di ratifica di un atto internazionale, mentre questo non è un atto internazionale (esattamente è stato assegnato all'esame della 1ª Commissione permanente e non alla 3ª Commissione del Senato).

È stato posto il problema, che angustia qualche collega e i giuristi di professione (qualche volta mi permetto di dire come *quidam de populo* anche al di là del dovuto), se sia in questione la sovranità del Parlamento. Ritengo che la situazione sia chiara e concordo con quanto ha sostenuto il sottosegretario, onorevole Amato, questa mattina riferendosi proprio a questa legge. Gli emendamenti formali o gli emendamenti che rafforzassero la conformità della legge al testo dell'intesa non dovrebbero costituire un problema, ma gli emendamenti sostanziali e anche la semplice reiezione di un solo articolo da parte delle Camere provocherebbero la doverosa sospensione immediata del dibattito, su richiesta del Governo o addirittura

in base a decisione del Presidente dell'Assemblea, per consentire al Governo di riaprire il negoziato e pervenire ad un'intesa diversa da quella raggiunta che il Parlamento non accetterebbe.

L'articolo 7 e l'articolo 8 stanno tra i principi fondamentali della Costituzione e, sia pure in modo diverso, entrambi stabiliscono che lo Stato non è del tutto autonomo nel legiferare in ordine ai rapporti con le confessioni religiose in modo unilaterale; lo Stato può legiferare sulla base di convenzioni, di intese o di accordi. Da un lato c'è questa condizione costituzionale, l'intesa; dall'altro c'è il potere sovrano che resta indubbiamente del Parlamento di respingere in tutto o in parte l'intesa raggiunta dal Governo e cercare un'intesa diversa.

E se la comunità religiosa non fosse disponibile ad un'intesa diversa? Se si manifestasse un conflitto insanabile? Non so e non mi avventuro su questa strada; si potrebbe però verificare il caso che l'una e l'altra parte fossero chiamate dai principi fondamentali della Costituzione, da una parte in quanto Governo, dall'altra in quanto formazione sociale che rientra nell'ordinamento costituzionale, a confrontarsi su una situazione di reciproca illegittimità costituzionale qualora il conflitto perdurasse.

All'ipotesi di un negoziato condotto dal Parlamento hanno dato corpo talune esperienze del passato, taluni precedenti, dal Trattato di Osimo alla prima fase, tra il 1976 e il 1978, della discussione sulla revisione del Concordato, in quanto il Parlamento in questo caso ha discusso bozze di testi normativi. Certamente si tratta di un'ipotesi sostenibile, di un'ipotesi che — lo affermai in gennaio — forse sarebbe stato meglio portare fino in fondo per la revisione del Concordato; si sarebbero probabilmente così evitate alcune contestazioni ed alcuni conflitti. Mi sembra però, in linea generale, che un'ipotesi di questo genere non sia troppo realistica.

D'altronde vorrei fare un'analogia, del tutto impropria, me ne rendo conto, cari colleghi: il Parlamento non si trova di fronte soltanto in materia di confessioni religiose a situazioni che in qualche modo lo mettono nella condizione di prendere o lasciare. Parlo

di certi accordi con le organizzazioni sindacali per i quali si è affermato che essi negoziano la sovranità del Parlamento quando ad un certo momento esso si è trovato di fronte alla necessità di prendere o lasciare.

D'altra parte il rispetto e la tutela delle formazioni sociali, che è un principio fondamentale del nostro ordinamento, non può non implicare, certamente nelle dovute forme e misure, l'esigenza di una previa intesa, che tante volte esiste di fatto anche se non provoca contestazioni di tipo giuridico.

Cosa accade nel caso di controversie interpretative? Nel testo non si parla di questo. L'articolo 20 stabilisce che le parti sottoporranno a nuovo esame l'intesa al termine del decimo anno, e che, quando una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche, probabilmente si può sottintendere anche una divergenza interpretativa, le parti stesse torneranno a convocarsi a tal fine. È un accordo abbastanza snello, agile, flessibile, come si suol dire.

Vorrei d'altronde sottolineare, anche ai fini della discussione della relazione della Commissione paritetica per le relazioni economiche Stato-Chiesa cattolica, che anche in questo testo si fa riferimento ad ulteriori intese. All'articolo 18 si parla di elaborazione concorde delle norme applicative; all'articolo 12 e all'articolo 17, in analogia con l'articolo 12 del Concordato, si parla addirittura di apposite commissioni miste, qui già previste per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali.

Anche in questa legge c'è una sorta di proiezione ulteriore, di prolungamento della possibilità — vorrei in qualche modo dire dell'obbligo — di ulteriori intese.

È chiaro — ne parlerò domani in sede di dibattito sulla ratifica — che la collaborazione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, che appartengono al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, significa che si devono armonizzare due interessi: da un lato gli interessi, legati al culto delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, di particolari beni culturali (che potranno essere beni pittorici, scultorei o anche semplicemente beni documentali, considerando la storia un elemento della tradizione di una chiesa); dall'altro lato, non l'interesse ma il

dovere costituzionale dello Stato, di cui all'articolo 9 della Costituzione, della tutela, della salvaguardia e della custodia di questi patrimoni.

Vorrei fare adesso qualche osservazione sulle norme particolari. È inevitabile ma doveroso il confronto tra questo testo ed i testi inerenti ai rapporti con la Chiesa cattolica.

All'articolo 2 di questo disegno di legge — che con la nostra approvazione di oggi diventerà legge, in quanto siamo in seconda lettura — si dice che la Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese. Autonomia ed indipendenza.

L'articolo 1 del nuovo Concordato (anche se tecnicamente si dovrebbe dire accordo di modifica eccetera, perchè è sempre in vigore il secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione) parla di indipendenza e sovranità, che sono poi le due parole famose del primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, che costituì — come si sa — oggetto di una delle più elevate discussioni all'Assemblea costituente, protagonisti da un lato Giuseppe Dossetti e, dall'altro, Palmiro Togliatti.

Dossetti sostenne che la Chiesa è un ordinamento originario, un'ordinamento giuridico che non ritrae da nessun altro la sua origine; in altre parole, una *societas iuridice perfecta*, anche se oggi, dopo il Concilio, questa è una definizione che non piace molto alla Chiesa cattolica, ma nella sostanza è rimasta.

Il fatto di essere un ordinamento sovrano è suffragato dall'essere la Santa Sede uno Stato sovrano, con il Papa come suo capo di Stato.

Qui nasce la sostanza del discorso per cui un concordato è un trattato internazionale e, pertanto, è di competenza della 3ª Commissione.

Questo fatto è anomalo rispetto a tutta la cristianità. Solo la Chiesa cattolica è Stato; conosciamo le vicende storiche e sappiamo che oggi lo Stato Città del Vaticano, seppur simbolico, ha tutte le prerogative internazionali, prerogative e pesi.

Credo che il Papa, se incontra indubbiamente molte agevolazioni, molte facilitazioni, molte possibilità — lo disse Paolo VI

all'ONU in quel suo bellissimo discorso nel 1965, quando affermò di essere lì come uno di loro, ma con tono dimesso, non certo esaltando se stesso come Capo di Stato — da un altro lato ha molti pesi, molti obblighi, di protocollo, di stringere certe mani di Capi di Stato, di autorità di Stato, che non gli fa alcun piacere stringere.

Trattato del 1929 e istituzione dello Stato della Città del Vaticano: la Repubblica italiana non ha nulla da dire su questo fatto. Non sarà certo la Repubblica italiana a contestare il trattato, anche se, signor Sottosegretario alla Presidenza, sull'accordo del 18 febbraio pesa la vicenda IOR, pesa e molto: è un'ombra densa. Ho preso atto con piacere delle parole del Ministro del tesoro, l'altra sera, rispondendo ad una interrogazione del senatore Ferrari-Aggradi (parole che hanno recepito ciò che già l'allora ministro Andreatta aveva detto nel 1982 alla Camera) per le quali dovranno avviarsi trattative con la Santa Sede perchè lo IOR sia costretto ad aprire una filiale in Italia e sia quindi sottoposto alle leggi italiane, non potendo evidentemente mettere la Guardia di finanza sotto il colonnato di San Pietro. È questa un'ombra che pesa, per quel che riguarda il trattato e l'esistenza della Città del Vaticano come Stato.

Io credo — e come credente cattolico lo auspico — che sarà ad un certo momento, non so fra quanto, la Chiesa cattolica stessa a sentire poco per volta contrastante e alla fine incompatibile con i suoi fini il suo sussistere come Stato ed il Papa come capo di Stato. Tanto più che la tensione ecumenica, il cammino ecumenico difficile, ma certo irreversibile (se le Chiese cristiane sentono, come sentono fortemente, di porsi come segno e strumento dell'unità del genere umano, per usare un'espressione della Chiesa cattolica, ma che indubbiamente possono condividere anche gli appartenenti alle altre chiese) si muove verso questa rinuncia alla sua sovranità.

È un'ipotesi che formulai in questa sede nel 1978, intervenendo in occasione del dibattito sul Concordato; è un'ipotesi che non ha evidentemente alcuna interferenza di tipo dottrinale o dogmatico, perchè il dogma

cattolico del primato di Pietro non è certo legato al fatto che il successore di Pietro sia capo di Stato.

Autonomia ed indipendenza, indipendenza e sovranità. Dietro, ci sono certo due ecclesiologie: l'ecclesiologia cattolica e quella della Tavola valdese e sarebbe del tutto indebita ingerenza se noi ci trattenessimo a considerare la diversità tra esse. La questione della riforma della Chiesa riguarda i credenti, coloro che fanno parte della Chiesa, e non va chiesta in nessun modo allo Stato. Eppure io penso che il confronto tra Concordato e intesa o, come tutti auspichiamo, intese, può essere un elemento ecumenico importante nella ricerca per tutte le chiese di una unità in una maggiore fedeltà al Vangelo.

L'articolo 3, con cui si abolisce un versamento di 7.754 lire che probabilmente tutti noi ignoravamo, dimostra quali fossili assurdi, quali residuati di tempi lontani vi siano ancora nei rapporti con le chiese.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari — si tratta di una caratteristica dominante di questo disegno di legge — si regola la materia all'ultimo comma dell'articolo 5 per i militari, all'articolo 6 per gli ospedali, all'articolo 8 per le carceri, ed anche in qualche misura all'articolo 10 per la scuola. È questo evidentemente uno dei punti in cui maggiore è il divario, o addirittura l'opposizione, tra questo testo ed il Concordato con la Chiesa cattolica. Il Concordato? È un *lapsus* anche mio, perchè in questa materia non di Concordato si tratta, attenzione, cari colleghi, ma si tratta di leggi autonome che la Repubblica si è data a partire dal 1961; quindi non rimproveriamo il Concordato, ma il Parlamento che ha fatto queste leggi, le leggi sui cappellani militari del 1961, le leggi sui cappellani negli ospedali del 1968, precedente alla riforma del servizio sanitario nazionale, e una legge più recente del 1982 che ha inquadrato i cappellani nelle carceri.

Vorrei ribadire che un fatto del genere — i cappellani stipendiati dallo Stato — che costituisce un privilegio residuo per la Chiesa cattolica, è un elemento di tensione ecumenica e di confronto positivo per le chiese. Credo che prima di pronunziare giudizi o conclusioni affrettate si debba pensare

alla quantità di lavoro — per così dire — che un sacerdote cattolico incontra in questi settori particolari della società (carceri, ospedali, forze armate) rispetto a un ministro di culti non cattolici.

L'articolo 4 richiama gli articoli del codice penale 402 e seguenti: 402, vilipendio della religione dello Stato; 403, offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persona; 404, vilipendio di cose; 405, turbamento di funzioni cattoliche; 406, delitti contro i culti ammessi nello Stato. Il disegno di legge al nostro esame è uno stimolo a rivedere questi articoli sia sotto il profilo della discriminazione (la religione di Stato non c'è più) sia sotto quello della fattispecie di reato. La Tavola valdese dice che non desidera tutela specifica del sentimento religioso, affidando tale tutela alla protezione degli articoli della Costituzione e delle leggi relative.

Qualcuno ha avanzato riserve sulla formula finale di rifiuto della tutela specifica del sentimento religioso e lo ha fatto, per quello che mi risulta, pensando agli ebrei ed ai purtroppo ricorrenti rigurgiti di manifestazioni antisemite nella nostra società.

Osservo soltanto che l'ebraismo è qualcosa di molto più corposo che non un semplice sentimento religioso, è un'appartenenza etnica, culturale, anche politica e che quindi l'antisemitismo va combattuto, represso, prevenuto non con la tutela del sentimento religioso ma attraverso altre strade.

Per quanto riguarda l'articolo 11 che tratta del matrimonio, mentre in base al Concordato il sacerdote cattolico funge anche da ufficiale di stato civile, anche se ormai per fortuna i due riti sono separati, poichè il sacramento avviene in Chiesa e la lettura degli articoli del codice e la firma degli atti civili avvengono in altro locale, in questo caso il rito religioso sarà del tutto separato da quello civile, poichè sarà l'ufficiale di stato civile a leggere gli articoli del codice. Credo che anche questo costituirà un elemento di confronto e di stimolo a convergere, poco per volta, verso comportamenti unitari.

Anche per quanto riguarda il problema della scuola — articolo 9 — si riscontra una divergenza. Ad esempio, vi è una differenza

per quanto riguarda gli oneri che, in un caso, ricadono sullo Stato mentre, nell'altro caso, anche quando la presenza del ministro del culto nella scuola pubblica sia richiesta dagli alunni o dalle famiglie, non peseranno su di esso. Ma indipendentemente da questo problema, ritengo sia da osservare che il terzo comma creerà qualche difficoltà. Esso infatti stabilisce che: «per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, nè secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti discriminanti». Questo creerà problemi non lievi nella formazione degli orari nelle scuole pubbliche: probabilmente l'ora di religione, per gli alunni che vorranno avvalersene, dovrà essere posta all'inizio o alla fine delle lezioni.

In merito all'articolo 10, credo sia interessante notare due cose: da un lato, l'intervento di ministri e rappresentanti della Tavola valdese o di altre confessioni non cattoliche già talora avviene per iniziative dell'insegnante di religione cattolica o per iniziativa interdisciplinare di vari insegnanti, in talune scuole in cui gli insegnanti hanno maggiore spirito d'iniziativa sia in senso ecumenico sia per il rispetto delle norme costituzionali; dall'altro, c'è un'espressione secondo me assai significativa in relazione anche — presidente Valitutti — alla discussione sulla riforma della scuola secondaria superiore. Mi riferisco al punto in cui si dice — si tratta di una situazione confessionale in cui è la Tavola valdese come tale che assume il controllo dell'intervento di un suo ministro nelle scuole — «in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni». La 7ª Commissione si è a lungo intrattenuta su espressioni diverse, che potevano essere introdotte a questo proposito nella riforma della scuola superiore.

Concludo, signor Presidente, annunciando il voto unanime del Gruppo della Sinistra indipendente all'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiarante. Ne ha facoltà.

* CHIARANTE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, è certamente molto significativo, come già hanno rilevato i due colleghi intervenuti in questo dibattito, che proprio alla vigilia della discussione sulla legge di ratifica del nuovo Concordato con la Chiesa cattolica, una legge che dovrà successivamente passare all'esame della Camera dei deputati, questo ramo del Parlamento sia chiamato ad approvare in sede definitiva il disegno di legge che regola — secondo il principio dell'intesa stabilito nel terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione — i rapporti tra lo Stato italiano e le chiese rappresentate nella Tavola valdese.

Si tratta, come è chiaro, di due atti giuridicamente del tutto distinti, che fanno capo del resto a due distinti principi della nostra Costituzione. Ma si tratta anche, da un punto di vista politico, civile e culturale, di momenti di un processo complessivo di superamento dell'impianto confessionista che era stato proprio dello Statuto albertino ed era stato convalidato ed aggravato dal Concordato del 1929; un principio complessivo di attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione in materia di libertà religiosa, di parità ed eguaglianza tra tutti i cittadini, di riconoscimento dei diritti di tutte le confessioni religiose operanti nel territorio della nostra nazione.

In particolare, il disegno di legge sull'intesa raggiunta tra lo Stato italiano e la Tavola valdese dà concretamente attuazione a tre principi essenziali della nostra Carta costituzionale: l'articolo 3, che prevede l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, indipendentemente dalla loro religione; l'articolo 8, che stabilisce che tutte le confessioni sono egualmente libere, che esse hanno il diritto di organizzarsi secondo il proprio statuto e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati sulla base delle intese tra i rappresentanti di queste confessioni e lo Stato italiano; infine l'articolo 19, che definisce che tutti hanno diritto di professare libe-

ramente la propria fede religiosa, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto.

È sufficiente considerare il valore di questi tre principi di eguaglianza e libertà tra i cittadini e ricordare quanti siano stati storicamente i limiti, le violazioni cui essi sono stati per secoli sottoposti, e da ultimo durante il periodo fascista; ed è sufficiente ricordare tutte le restrizioni che conteneva la legislazione sui culti ammessi per sottolineare le ragioni della soddisfazione con cui anche la nostra parte politica guarda alla approvazione di questo disegno di legge ed esprime la piena adesione a questo provvedimento. Esso recepisce e traduce in forma di legge un'intesa raggiunta attraverso lunghi anni di trattativa tra lo Stato italiano e i tre rappresentanti designati dalla Chiesa valdese, un'intesa che nelle sue linee fondamentali era già sostanzialmente pronta nel 1981.

Certo, si può lamentare, ed è una lamentela che ha un fondamento, che solo a 36 anni dalla Costituzione si giunga a varare una prima intesa tra lo Stato italiano e una delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che sono rappresentate nella nostra società. Questa osservazione senza dubbio è solo parzialmente compensata dal largo accordo che si è manifestato alla Camera e che si manifesta qui al Senato, ma soprattutto può essere compensata dal fatto, credo molto importante, che questa intesa apre la strada perchè si possa procedere rapidamente ad analoghe intese con le altre confessioni religiose, come giustamente ha auspicato già il 21 febbraio scorso, subito dopo la firma dell'intesa, il moderatore della Tavola valdese, il pastore Giorgio Busciar, facendo riferimento in particolare a quelle comunità che più hanno radicata presenza nel nostro paese e più hanno sofferto delle condizioni di limitazione o di repressione alle quali sono state sottoposte in altri periodi storici, e cioè la comunità israelitica e le altre comunità evangeliche. Naturalmente dobbiamo auspicare che su questa strada si possa procedere anche con altre confessioni religiose, comprese quelle che, a causa dei processi in corso di immigrazione crescente di popola-

zione proveniente da paesi extraeuropei, vengono oggi acquistando nel nostro paese una rilevanza che non avevano in passato.

L'augurio che esprimiamo è dunque che, aperta la strada, si proceda alle altre intese molto più celermente. Sono perciò chiare, già nel richiamo ai principi costituzionali che prima ricordavo, nel significato generale di avanzamento civile, culturale e politico che è rappresentato dalla approvazione di questo disegno di legge, le ragioni del nostro giudizio positivo.

Per quel che riguarda più specificamente il merito del provvedimento, i diversi articoli in cui esso si articola, credo che vada sottolineato il fatto che emergono anche importanti novità che entrano nell'ordinamento legislativo italiano attraverso questo disegno di legge. Sono novità che testimoniano il contributo di carattere generale che viene molto spesso, direi sempre, dal riconoscimento dei diritti delle minoranze, perchè proprio chi ha vissuto in condizioni di discriminazione e di emarginazione, come hanno vissuto i valdesi, gli israeliti, altre minoranze religiose (per ricordare periodi recenti, ancora nel periodo fascista e anche in questi anni con difficoltà per quanto riguarda il pieno riconoscimento di tutti gli aspetti dell'esercizio dei loro diritti), è sovente portatore di valori e di idee di libertà e di uguaglianza che vanno a beneficio di tutta la collettività. Questo credo sia un punto importante che deve essere sottolineato come un'acquisizione di grande valore generale che si compie, un valore che non riguarda dunque soltanto la specifica confessione religiosa considerata in questo provvedimento, ma che si compie con il pieno riconoscimento dell'uguaglianza della libertà dei cittadini e delle confessioni religiose nelle quali essi organizzano l'espressione della loro fede.

Voglio ricordare solo alcuni punti di particolare rilievo che emergono dal provvedimento. La normativa sul matrimonio, ad esempio, è una normativa molto limpida, che prevede con chiarezza il rinvio alla trattazione da parte dei tribunali dello Stato per quel che riguarda la materia delle nullità matrimoniali. La normativa sull'assistenza spirituale ai cittadini valdesi presenti nelle forze armate, negli istituti di cura e nelle

case di detenzione e pena è una normativa che tutela i diritti di quanti intendono soddisfare le proprie esigenze religiose e non prevede forme speciali di esenzione, come nel caso del servizio militare, dei pastori valdesi. Ed ancora, la sottolineatura della rinuncia a finanziamenti diretti, generali o parziali, per lo svolgimento del servizio religioso ha rappresentato sin dall'inizio del negoziato un punto di riferimento ideale ed insieme uno stimolo ed una sollecitazione nell'opera di eliminazione o attenuazione di privilegi economici a favore di altre confessioni religiose.

Anche la normativa sugli enti ecclesiastici, che pure contempla notevoli concessioni, peraltro giustificate dalle ristrette dimensioni delle strutture materiali e patrimoniali valdesi, si fonda su un rapporto che mi pare si debba considerare corretto tra autonomia confessionale e competenze statali e sul riconoscimento chiaro della soggezione delle attività non di religione o di culto alle leggi civili, ivi comprese naturalmente le leggi civili che riguardano la materia tributaria.

Anche limitandosi a questi esempi, è giusto riconoscere che l'intesa con il culto valdese e metodista ha aperto positivamente la strada alle intese con altri culti ed ha avviato positivamente l'esperienza prevista dal terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione. Perciò, questa intesa dimostra tra l'altro, contrariamente ai timori che da qualche parte talvolta sono stati espressi, che è possibile instaurare un rapporto pattizio tra Stato e confessioni religiose che sfugga alla mortificante alternativa tra giurisdizionalismo e privilegio costituzionale.

È in questo spirito di giudizio nettamente favorevole al provvedimento sottoposto al nostro esame che credo sia giusto sottolineare anche alcuni punti sui quali sollecitare in questa sede, in particolare al rappresentante del Governo, un chiarimento ed una interpretazione che diano garanzia di limpidezza nell'applicazione delle norme cui si fa riferimento anche nel quadro di questo disegno di legge. Il problema principale cui mi riferisco è quello relativo alla formula che viene adoperata nel testo del disegno di legge per quanto riguarda l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, non laddove si parla del servizio che su richiesta può essere svolto

da parte dei pastori valdesi, ma laddove si fa riferimento all'insegnamento religioso cattolico e si usa la formula del riconoscimento agli alunni del diritto di non avvalersi di tale insegnamento e delle relative pratiche religiose, in base alla loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti di uno dei loro genitori o del tutore. Non c'è alcun dubbio che questa formula può apparire più restrittiva e più vicina al vecchio meccanismo dell'esonero rispetto a quella prevista nel testo del Concordato, concernente appunto l'insegnamento religioso cattolico. Infatti, come sappiamo, nell'articolo 9 del nuovo testo del Concordato si usa una formula più ampia e di portata più generale in quanto si prevede il diritto di scelta da parte di tutti gli alunni se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico, e quindi non soltanto il diritto di non avvalersi di tale insegnamento. Ci rendiamo perfettamente conto delle ragioni storiche, direi anche pratiche, della stesura di queste norme e anche di alcune motivazioni logiche che stanno alla base della formulazione contenuta nell'intesa. Da un lato ragioni storiche perchè l'intesa con la Tavola valdese sostanzialmente era stata pattuita già nel 1981, prima dell'ultima fase del negoziato per il Concordato, quando non era stata ancora raggiunta cioè quella formula più ampia; d'altro lato, motivazioni logiche perchè le chiese valdesi, proprio per il fatto di non esigere un insegnamento confessionale specifico per i propri aderenti, erano essenzialmente interessate a chiedere allo Stato una garanzia che riguardasse gli alunni valdesi e le rispettive famiglie circa la possibilità di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica praticato all'interno della scuola pubblica. Ritengo quindi che sia corretto dire, ma proprio per questo sollecitiamo un chiarimento da parte del rappresentante del Governo, che non vi è contraddizione tra la formula dell'intesa e quella contenuta nel Concordato, non soltanto perchè quest'ultima è più ampia, e pertanto comprensiva della prima, ma soprattutto perchè, trattandosi dell'insegnamento della religione cattolica, è evidente che la formula che in seguito deve essere concretamente applicata è quella prevista nel Concordato con la

Chiesa cattolica, cioè quella che stabilisce il diritto per tutti gli alunni di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. In questo senso chiediamo un chiarimento puntuale da parte del Governo, affinchè non vi siano dubbi in sede applicativa che possano sorgere dal confronto tra questi differenti testi legislativi; un chiarimento nel senso che ciò che è contenuto in questo testo legislativo, quale formula più limitata, è compreso entro la formula più ampia prevista nel testo del nuovo Concordato.

Proprio in quanto siamo di fronte ad un problema di cui conosciamo la delicatezza, cioè quello dei modi con cui verrà praticato l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica dopo il nuovo testo concordatario, riteniamo giusto fare tre raccomandazioni, che sottoponiamo all'attenzione del Governo, concernenti la materia dell'insegnamento religioso e le formulazioni adottate o da adottare nel contesto delle diverse intese. In primo luogo dobbiamo raccomandare che venga garantita una omogeneità di formulazione su punti particolarmente delicati, come sono, ad esempio, quelli relativi all'insegnamento della religione nella scuola; un'omogeneità di formulazione nella stesura delle varie intese, anche in quelle che verranno stipulate con altre confessioni religiose, allo scopo di evitare contraddizioni, discrasie e confusioni normative che possono in ultima analisi togliere certezza o recare danni alle condizioni giuridiche dei cittadini e dei gruppi confessionali.

In secondo luogo, ci sembra opportuno sottolineare l'esigenza di predisporre il più presto possibile quelle norme riguardanti l'ordinamento scolastico italiano che recepiscano dai diversi testi di derivazione pattizia sia i principi generali validi per tutti i cittadini (e quindi, nel caso specifico, il principio relativo alla piena libertà di scelta circa l'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica praticato nella scuola), sia i principi applicativi per quello che riguarda le norme particolari che interessano le varie confessioni religiose. Ciò è quanto viene previsto nell'articolo successivo — il 10 — sempre del disegno di legge riguardante l'intesa

con la Tavola valdese, laddove si parla di garantire che la scuola pubblica, in quanto centro di promozione culturale, sociale e civile, sia aperta all'apporto di tutte le componenti della società e assicuri alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.

È chiaro che anche il principio che qui viene stabilito deve trovare limpida e completa recezione nell'ambito della normativa specifica riguardante l'ordinamento scolastico del paese.

In terzo luogo, pensiamo che sia utile, proprio laddove sorgono dubbi interpretativi, sottolineare il valore delle possibilità offerte dal secondo comma dell'articolo 20 del disegno di legge all'esame che prevede espressamente la possibilità per le parti di tornare a convocarsi ed esaminare l'opportunità di apportare quelle modifiche che si ravvisino opportune e convenienti al testo dell'intesa. Riteniamo che sia giusto sottolineare il valore di questa possibilità, che viene richiamata, perchè l'averla prevista consente più facilmente di apportare quelle modifiche consensuali che si ravvisino come opportune per armonizzare le diverse parti della nuova legislazione ecclesiastica, eliminare dubbi o contrasti interpretativi, migliorare di conseguenza il risultato complessivo che si vuole conseguire.

Per questo, oltre a chiedere il chiarimento che mi pare doveroso da parte del Governo sul punto prima richiamato, sottopongo anche queste tre raccomandazioni all'attenzione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Concludendo, è convinzione del Gruppo comunista che assuma grande importanza il voto che il Senato si accinge a dare su questo disegno di legge.

Si tratta, e credo lo si possa dire senza alcuna retorica poichè è il primo voto che porta ad approvazione definitiva un testo che dà attuazione all'articolo 8 della Costituzione, di un voto che assume un'importanza storica nella vita della nostra Repubblica, perchè recepisce nell'ordinamento giuridico principi costituzionali fondamentali e ne

articola la concreta attuazione, perchè introduce norme essenziali per la libertà e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in materia religiosa, nell'espressione singola e nell'espressione associata della loro fede religiosa.

Consideriamo perciò questo risultato il frutto di una battaglia importante condotta per i propri diritti dalle minoranze religiose, ma più in generale il frutto della lotta delle forze democratiche per il riconoscimento di questi diritti, il frutto cioè di una più avanzata coscienza civile che è maturata in questi anni nel paese. Con queste motivazioni, il Gruppo comunista darà con piena soddisfazione il suo voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1972. — «Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali» (901).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 7ª Commissione permanente, previo parere della 5ª Commissione.

Le anzidette Commissioni sono autorizzate a convocarsi anche immediatamente.

Ordine del giorno per la seduta pomeridiana di giovedì 2 agosto 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla

Tavola valdese (846) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (875) (*Approvato dalla 8ª Com-*

missione permanente della Camera dei deputati).

La seduta è tolta (*ore 13*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari